

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

82/883/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio** ..... 1

82/884/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera** ..... 15

82/885/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 10 dicembre 1982, che modifica la direttiva 78/170/CEE concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali** ..... 19

82/886/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale** ..... 24
- Convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale** ..... 25

82/887/CEE:	
★ <b>Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 1982, che adotta un'azione concertata della Comunità economica europea in materia di sistemi di aiuto per la navigazione marittima dal litorale</b> .....	32
82/888/CEE:	
★ <b>Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 1982, concernente la conclusione dell'accordo che modifica l'accordo di concertazione Comunità-COST relativo ad un'azione concertata nel settore del comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici (Azione COST 61a bis)</b> .....	37
Accordo che modifica l'accordo di concertazione Comunità-COST relativo ad un'azione concertata nel settore del comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici (Azione COST 61a bis) .....	38
82/889/CEE:	
★ <b>Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 1982, concernente la conclusione dell'accordo che modifica l'accordo di concertazione Comunità-COST relativo ad un'azione concertata nel settore dell'analisi dei microinquinanti organici nell'acqua (Azione COST 64b bis)</b> .....	41
Accordo che modifica l'accordo di concertazione Comunità-COST relativo ad un'azione concertata nel settore dell'analisi dei microinquinanti organici nell'acqua (Azione COST 64b bis) .....	42
82/890/CEE:	
★ <b>Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1982, che modifica le direttive per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai trattori agricoli o forestali a ruote</b> .....	45
82/891/CEE:	
★ <b>Sesta direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni</b> .....	47
82/892/CEE:	
★ <b>Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che modifica la decisione 78/640/CEE relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle operazioni di ispezione e di sorveglianza delle acque marittime della Danimarca e dell'Irlanda</b> ..	55
82/893/CEE:	
★ <b>Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino</b> .....	57
82/894/CEE:	
★ <b>Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità</b> .....	58
82/895/CEE:	
★ <b>Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativa ad un contributo finanziario della Comunità a favore della lotta contro l'afta epizootica nell'Europa sud-orientale</b> .....	63

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1982

relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio

(82/883/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(3)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(4)</sup>,

considerando che qualunque siano le modalità e il grado di trattamento dei rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio, il loro scarico, la loro immersione, il loro stoccaggio, il loro deposito e la loro iniezione devono essere accompagnati da operazioni di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati sotto l'aspetto fisico, chimico, biologico ed ecologico:

considerando che, ai fini del controllo della qualità di tali ambienti, è necessario procedere con una frequenza minima a prelievi di campioni per la misurazione dei parametri specificati negli allegati; che il

numero di questi prelievi può essere ridotto in funzione dei risultati ottenuti; che per un controllo efficace è opportuno effettuare alcuni prelievi anche, se possibile, in una zona che si presume non sia influenzata dagli scarichi in questione;

considerando che, per le analisi effettuate negli Stati membri, è necessario fissare metodi di misurazione di riferimento comune per la determinazione dei valori dei parametri che definiscono le caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche ed ecologiche degli ambienti interessati;

considerando che per la sorveglianza ed il controllo degli ambienti colpiti gli Stati membri possono stabilire in qualsiasi momento altri parametri oltre a quelli previsti nella presente direttiva;

considerando che è necessario precisare i dati relativi alle modalità di sorveglianza e di controllo che gli Stati membri comunicano alla Commissione; che è opportuno che la Commissione pubblichi, previo accordo degli Stati membri, una relazione di sintesi di tali dati;

considerando che in talune circostanze naturali l'esecuzione delle operazioni di sorveglianza e di controllo può rivelarsi difficile e che occorre, conseguentemente, prevedere la possibilità di derogare in alcuni casi alla presente direttiva;

considerando che il progresso tecnico e scientifico può rendere necessario un rapido adeguamento di alcune disposizioni degli allegati; che, per facilitare l'attuazione delle misure a tal fine necessarie, è opportuno prevedere una procedura che istituisca

(1) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 19.

(2) GU n. C 356 del 31. 12. 1980, pag. 32, e GU n. C 187 del 22. 7. 1982, pag. 10.

(3) GU n. C 149 del 14. 6. 1982, pag. 101.

(4) GU n. C 230 del 10. 9. 1981, pag. 5.

una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico,

luogo esatto del prelievo, la relativa distanza dal più vicino punto di eliminazione dei rifiuti e la profondità o l'altezza alla quale devono essere prelevati i campioni.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### *Articolo 1*

La presente direttiva fissa, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 78/176/CEE, le modalità di vigilanza e di controllo degli effetti che lo scarico, l'immersione, lo stoccaggio, il deposito o l'iniezione dei rifiuti dell'industria del biossido di titanio hanno sugli ambienti considerati sotto l'aspetto fisico, chimico, biologico ed ecologico.

#### *Articolo 2*

Ai sensi della presente direttiva si intendono:

- per ambienti colpiti: l'acqua, la superficie terrestre e il sottosuolo e l'atmosfera in cui vengono scaricati, immersi, stoccati, depositati o iniettati i rifiuti dell'industria del biossido di titanio;
- per luogo di prelievo: il punto caratteristico in cui è effettuato il campionamento.

#### *Articolo 3*

1. I parametri applicabili per la vigilanza e il controllo di cui all'articolo 1 figurano negli allegati.
2. Per i parametri menzionati nella colonna «determinazione obbligatoria» degli allegati, il prelievo e l'analisi dei campioni sono effettuati per i compartimenti indicati.
3. Per i parametri menzionati nella colonna «determinazione facoltativa» degli allegati, il prelievo e l'analisi dei campioni sono effettuati per i compartimenti indicati se gli Stati membri lo ritengono necessario.

#### *Articolo 4*

1. Gli Stati membri provvedono alla vigilanza e al controllo degli ambienti colpiti e di una zona vicina che si presume non colpita tenendo conto in particolare delle condizioni locali di tali ambienti e delle condizioni di eliminazione, intermittente o continua, di tali rifiuti.
2. Salvo diversa disposizione contenuta negli allegati, gli Stati membri definiscono, caso per caso, il

Il campionamento deve essere effettuato negli stessi luoghi e alle medesime condizioni nel corso di operazioni di campionamento che si succedono; per esempio, nel caso delle acque marine soggette a marea, il campionamento è effettuato alla stessa ora rispetto all'alta marea, al coefficiente di marea.

3. Per la vigilanza ed il controllo degli ambienti colpiti, gli Stati membri fissano la frequenza di campionamento e di analisi per ciascun parametro riportato negli allegati.

Per quanto riguarda i parametri la cui determinazione è obbligatoria, la frequenza di campionamento e di analisi non può essere inferiore alle frequenze minime indicate negli allegati. Tuttavia, allorché il comportamento, il divenire e gli effetti dei rifiuti sono stati per quanto possibile stabiliti e se non vi è un deterioramento significativo della qualità dell'ambiente, gli Stati membri possono prescrivere una frequenza di campionamento e di analisi inferiore alle frequenze suddette. Se successivamente viene constatato un deterioramento significativo della qualità dell'ambiente imputabile ai rifiuti o ad un cambiamento nelle modalità di eliminazione degli stessi lo Stato membro ripristina una frequenza di campionamento e di analisi almeno uguale a quella specificata negli allegati. Qualora lo ritenga necessario o opportuno, uno Stato membro può distinguere tra diversi parametri applicando il presente comma ai parametri che non hanno indicato nessun deterioramento significativo della qualità dell'ambiente.

4. Per la sorveglianza ed il controllo di una zona vicina idonea che si presume non colpita, la fissazione della frequenza di campionamento e di analisi è lasciata alla valutazione degli Stati membri. Se uno Stato membro costata che non è possibile determinare una zona di questo tipo ne riferisce alla Commissione.

#### *Articolo 5*

1. I metodi di misurazione di riferimento per la determinazione del valore dei parametri sono specificati negli allegati. I laboratori che impiegano altri metodi devono assicurarsi che i risultati ottenuti siano comparabili.
2. I recipienti destinati a contenere i campioni, le sostanze o i metodi usati per conservare un campione parziale per l'analisi di uno o più parametri, il

trasporto e lo stoccaggio dei campioni, nonché la loro preparazione per l'analisi, non devono esser tali da modificare in modo significativo i risultati di quest'ultima.

#### Articolo 6

Per la vigilanza ed il controllo degli ambienti interessati gli Stati membri possono stabilire in qualsiasi momento altri parametri oltre a quelli previsti nella presente direttiva.

#### Articolo 7

1. Nella relazione che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 14 della direttiva 78/176/CEE devono figurare i dati sulle operazioni di vigilanza e controllo effettuate dagli organismi designati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, della stessa direttiva. Tali dati comprendono in particolare per ogni ambiente colpito:

- la descrizione del luogo di prelievo; questa comporta alcuni elementi fissi, che possono essere rappresentati mediante un codice, e varie altre informazioni amministrative e geografiche. La descrizione è fatta una sola volta, in occasione della fissazione del punto caratteristico di campionamento;
- la descrizione dei metodi di prelievo impiegati;
- i risultati delle misurazioni dei parametri la cui determinazione è obbligatoria e, qualora gli Stati membri lo ritengano utile, quelli dei parametri la cui determinazione è facoltativa;
- i metodi di misurazione e di analisi impiegati, e, eventualmente, i loro limiti di rilevamento, la loro accuratezza e la loro precisione;
- i cambiamenti introdotti conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, per quanto riguarda la frequenza di campionamento e d'analisi.

2. Le prime informazioni da comunicare in applicazione del paragrafo 1 sono quelle raccolte nel corso del terzo anno successivo alla notifica della presente direttiva.

3. La Commissione pubblica in forma riassunta, previo accordo dello Stato membro interessato, le informazioni che le sono state comunicate.

4. La Commissione valuta l'efficacia della procedura di vigilanza e controllo degli ambienti colpiti e, entro un termine massimo di sei anni dalla notifica

della presente direttiva, presenta, se del caso, al Consiglio proposte volte a migliorare tale procedura e ad armonizzare i metodi di misurazione, includendo i limiti di rilevamento, la loro accuratezza e la loro precisione, nonché i metodi di campionamento.

#### Articolo 8

Gli Stati membri possono derogare alla presente direttiva in caso di inondazioni, catastrofi naturali o condizioni meteorologiche eccezionali.

#### Articolo 9

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico

- i parametri della colonna «determinazione facoltativa» ed
- i metodi di misurazione di riferimento

indicati negli allegati sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 11.

#### Articolo 10

1. È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, qui di seguito chiamato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

#### Articolo 11

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è adito dal suo presidente, ad iniziativa di quest'ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure prospettate, se conformi al parere del comitato.

- b) Se dette misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- c) Se, allo scadere di un periodo di tre mesi dal momento in cui il Consiglio è stato adito, questo non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

*Articolo 12*

Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 78/176/CEE è sostituito dal testo seguente:

- «c) se i risultati del controllo che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare sull'ambiente interessato indicano una degradazione nella zona considerata, oppure».

*Articolo 13*

Allorché l'eliminazione dei rifiuti richiede, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 78/176/CEE, il rilascio di autorizzazioni preventive da parte delle autorità competenti di vari Stati membri, gli Stati membri interessati si consultano sul

contenuto e sull'attuazione del programma di controllo.

*Articolo 14*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 15*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Ch. CHRISTENSEN

## ALLEGATO I

## METODO DI ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI: SCARICO NELL'ATMOSFERA

Compartimenti	Parametri la cui determinazione è		Frequenza annua minima dei campionamenti e delle analisi	Osservazioni
	obbligatoria	facoltativa		
<b>Atmosfera</b>	Anidride solforosa (SO <sub>2</sub> ) <sup>(1)</sup> Cloro <sup>(2)</sup>	Polveri	di continuo	1) Regione in cui esiste una rete di sorveglianza dell'inquinamento atmosferico che abbia almeno una stazione vicino al luogo di produzione, rappresentativa dell'inquinamento proveniente da tale luogo.
			12 <sup>(3)</sup>	2) Regione priva di una rete di sorveglianza  Misura dei quantitativi totali degli scarichi gassosi emessi dal luogo di produzione. Nel caso di più fonti di scarico provenienti da uno stesso luogo, si può prevedere la misura sequenziale per questi scarichi.  Il metodo di misurazione di riferimento per l'anidride solforosa è quello figurante nell'allegato III della direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 30).

<sup>(1)</sup> Se il processo di produzione impiegato è il procedimento al solfato.

<sup>(2)</sup> Da prendere in considerazione quando la tecnologia delle misurazioni permetterà una misurazione appropriata e se il processo di produzione impiegato è il procedimento al cloro.

<sup>(3)</sup> I dati devono essere sufficientemente rappresentativi e significativi.

## ALLEGATO II

METODO DI ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI: SCARICO O IMMERSIONE NELLE ACQUE MARINE  
(estuari, coste, mare aperto)

Compartimenti	Parametri la cui determinazione è		Frequenza annua minima dei campionamenti e delle analisi	Metodi di misurazione di riferimento
	obbligatoria	facoltativa		
Colonna d'acqua Acqua marina non filtrata (1)	Temperatura (°C)		3	Termometria — Misurazione da eseguire in loco al momento del campionamento
	Salinità (‰)		3	Conduttometria
	pH (Unità pH)		3	Elettrometria — Misurazione da eseguire in loco al momento del campionamento
	O <sub>2</sub> disciolto (mg/O <sub>2</sub> disciolto/l)		3	— Metodo di Winkler — Metodo elettrochimico
	Torbidità (mg/solidi/l) o Materie in sospensione (mg/l)		3	Per la torbidità: Torbidimetria Per materie in sospensione: Gravimetria — Filtrazione su membrana filtrante di 0,45 µm di porosità, essiccazione a 105 °C e pesatura — Centrifugazione (tempo minimo 5 minuti, accelerazione media 2 800-3 200 g), essiccazione a 105 °C e pesatura
	Fe totale (disciolto + in sospensione) (mg/l)		3	Dopo preparazione appropriata del campione in ambiente acido forte; dosaggio mediante spettrometria ad assorbimento atomico e spettrofotometria ad assorbimento molecolare
		Cr, Cd totale, Hg totale (mg/l)	3	— Spettrometria ad assorbimento atomico — Spettrofotometria ad assorbimento molecolare
	Ti (mg/l)	V, Mn, Ni, Zn (mg/l)	3	Spettrometria ad assorbimento atomico
	Cu, Pb (mg/l)	3	— Spettrometria ad assorbimento atomico — Polarografia	

(1) Per le sostanze riportate nella colonna «Parametri» gli Stati membri possono analizzare l'acqua non filtrata oppure l'acqua filtrata.



Compartimenti	Parametri la cui determinazione è		Frequenza annua minima dei campionamenti e delle analisi	Metodi di misurazione di riferimento
	obbligatoria	facoltativa		
Acqua marina filtrata su membrana filtrante di porosità 0,45 µm <sup>(1)</sup>	Fe disciolto (mg/l)		3	Dosaggio mediante spettrometria ad assorbimento atomico o mediante spettrometria ad assorbimento molecolare
		Cr, Cd, Hg (mg/l)	3	— Spettrometria ad assorbimento atomico — Spettrofotometria ad assorbimento molecolare
		Ti, V, Mn, Ni, Zn (mg/l)	3	Spettrometria ad assorbimento atomico
		Cu, Pb (mg/l)	3	— Spettrometria ad assorbimento atomico — Polarografia
Solidi in sospensione trattenuti da membrana filtrante di porosità 0,45 µm	Fe totale (mg/l)	Cr, Cd, Hg (mg/l)	3	— Spettrometria ad assorbimento atomico — Spettrofotometria ad assorbimento molecolare
		Ti, V, Mn, Ni, Zn (mg/l)	3	Spettrometria ad assorbimento atomico
		Cu, Pb (mg/l)	3	— Spettrometria ad assorbimento atomico — Polarografia
	Ossidi idratati e idrossidi di ferro (mg/l)		3	Estrazione del campione in ambiente acido appropriato: dosaggio mediante spettrometria ad assorbimento atomico o mediante spettrofotometria ad assorbimento molecolare.  Lo stesso procedimento di estrazione acida verrà seguito per tutti i campioni provenienti dal medesimo luogo.

<sup>(1)</sup> Per le sostanze riportate nella colonna «Parametri» gli Stati membri possono analizzare l'acqua non filtrata oppure l'acqua filtrata.

Compartimenti	Parametri la cui determinazione è		Frequenza annua minima dei campionamenti e delle analisi	Metodi di misurazione di riferimento
	obbligatoria	facoltativa		
<b>Sedimenti</b> Nello strato superficiale del sedimento o il più vicino possibile alla superficie	Ti, Fe totale (mg/kg materie secche)	V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb (mg/kg materie secche)	1	Metodi identici a quelli relativi alle misurazioni effettuate nella colonna d'acqua. Previa preparazione appropriata del campione (mineralizzazione per via umida o secca e purificazione). I tenori di metalli devono sempre essere trovati per una determinata classe granulometrica.
	Ossidi idratati Idrossidi di ferro (mg Fe/kg)		1	Metodi identici a quelli relativi alle misurazioni effettuate nella colonna d'acqua.
<b>Organismi viventi</b> Specie rappresentative del luogo: pesci e invertebrati bentonici o altre specie appropriate <sup>(1)</sup>	Ti, Cr, Fe, Ni, Zn, Pb (mg/kg peso umido e secco)	V, Mn, Cu, Cd, Hg (mg/kg peso umido e secco)	1	Spettrometria ad assorbimento atomico, previa preparazione appropriata del campione composto di carni macinate (mineralizzazione per via umida o secca e purificazione)  — Per i pesci, i metalli devono essere ricercati nei tessuti muscolari o in altri organi appropriati; il campione deve essere composto di almeno 10 individui.  — Per i molluschi e i crostacei, i metalli devono essere ricercati nelle carni; il campione deve essere composto di almeno 50 individui.
Fauna bentonica	Varietà e abbondanza relativa		1	Cernita qualitativa e quantitativa delle specie rappresentative indicanti il numero di individui per specie, densità, dominanza.
Fauna planctonica		Varietà e abbondanza relativa	1	Cernita qualitativa e quantitativa delle specie rappresentative, indicanti il numero di individui per specie, densità, dominanza.
Flora		Varietà e abbondanza relativa	1	Cernita qualitativa e quantitativa delle specie rappresentative indicanti il numero di individui per specie, densità, dominanza.
Pesci in particolare	Presenza di lesioni anatomopatologiche nei pesci		1	Ispezione ottica dei campioni delle specie rappresentative, presi per l'analisi chimica.

<sup>(1)</sup> Specie rappresentative del luogo di scarico, determinate in particolare in funzione della loro sensibilità a eventuali fenomeni di bioaccumulazione, come: *Mytilus edulis*, *Crangon crangon*, passera pianuzza, passera di mare, merluzzo, sgombrò, triglia, aringa, sogliola (o un'altra specie bentonica appropriata).

## ALLEGATO III

## METODO DI ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI: SCARICO NELLE ACQUE DOLCI SUPERFICIALI

Compartimenti	Parametri la cui determinazione è		Frequenza annua minima dei campionamenti e delle analisi	Metodi di misurazione di riferimento
	obbligatoria	facoltativa		
Colonna d'acqua <sup>(1)</sup> Acqua dolce non filtrata	Temperatura (°C)		3	Termometria — Misurazione da eseguirsi in situ al momento del campionamento
	Conduttività a 20 °C ( $\mu\text{s cm}^{-1}$ )		3	Misurazione elettrometrica
	pH (unità pH)		3	Elettrometria — Misurazione da eseguirsi in situ al momento del campionamento
	O <sub>2</sub> disciolto (mg O <sub>2</sub> disciolti/l)		3	— Metodo di Winkler — Metodo elettrochimico
	Torbidità (mg solidi/l) o Materie in sospensione (mg/l)		3	Per torbidità: Torbidimetria Per materie in sospensione: Gravimetria — Filtrazione su membrana filtrante di 0,45 $\mu\text{m}$ , essiccazione a 105 °C e pesatura — Centrifugazione (tempo minimo 5 minuti, accelerazione media 2 800-3 200 g), essiccazione a 105 °C e pesatura

<sup>(1)</sup> I prelievi devono essere effettuati nello stesso periodo dell'anno e, se possibile, a 50 cm dalla superficie dell'acqua.

Compartimenti	Parametri la cui determinazione è		Frequenza annua minima dei campionamenti e delle analisi	Metodi di misurazione di riferimento
	obbligatoria	facoltativa		
Acqua dolce non filtrata <sup>(1)</sup>	Fe (disciolto e in sospensione) (mg/l)		3	Dopo preparazione appropriata del campione; dosaggio mediante spettrometria ad assorbimento atomico e spettrofotometria ad assorbimento molecolare
		Cr, Cd totale, Hg totale (mg/l)	3	— Spettrometria ad assorbimento atomico — Spettrofotometria ad assorbimento molecolare
	Ti (mg/l)	V, Mn, Ni, Zn (mg/l)	3	Spettrometria ad assorbimento atomico
		Cu, Pb (mg/l)	3	— Spettrometria ad assorbimento atomico — Polarografia
Acqua dolce filtrata su membrana filtrante di porosità 0,45 µm <sup>(1)</sup>	Fe disciolto (mg/l)		3	Dosaggio mediante spettrometria ad assorbimento atomico o mediante spettrometria ad assorbimento molecolare
		Cr, Cd, Hg (mg/l)	3	— Spettrometria ad assorbimento atomico — Spettrometria ad assorbimento molecolare
		Ti, V, Mn, Ni, Zn (mg/l)	3	Spettrometria ad assorbimento atomico
		Cu, Pb (mg/l)	3	— Spettrometria ad assorbimento atomico — Polarografia

<sup>(1)</sup> Per le sostanze elencate nella colonna «Parametri» gli Stati membri possono analizzare l'acqua non filtrata oppure l'acqua filtrata.

Compartimenti	Parametri la cui determinazione è		Frequenza annua minima dei campionamenti e delle analisi	Metodi di misurazione di riferimento
	obbligatoria	facoltativa		
Solidi in sospensione trattenuti da membrana filtrante di porosità 0,45 µm	Fe (mg/l)	Cr, Cd, Hg (mg/l)	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Spettrometria ad assorbimento atomico</li> <li>— Spettrometria ad assorbimento molecolare</li> </ul>
		Ti, V, Mn, Ni, Zn (mg/l)	3	Spettrometria ad assorbimento atomico
		Cu, Pb (mg/l)	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Spettrometria ad assorbimento atomico</li> <li>— Polarografia</li> </ul>
	Ossidi idratati e idrossidi di ferro (mg Fe/l)		3	<p>Estrazione del campione in ambiente acido appropriato; dosaggio mediante spettrometria ad assorbimento atomico o spettrometria ad assorbimento molecolare.</p> <p>Lo stesso procedimento di estrazione acida verrà seguito per tutti i campioni provenienti dal medesimo luogo.</p>
<b>Sedimenti</b> Nello strato superficiale dei sedimenti il più vicino possibile alla superficie	Ti, Fe (mg/kg materie secche)	V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb (mg/kg materie secche)	1	Metodi analoghi a quelli utilizzati per le misurazioni nella colonna d'acqua, previa opportuna preparazione del campione (mineralizzazione per via umida o secca e depurazione). I tenori di metalli possono essere stimati per una determinata classe granulometrica.
	Ossidi idratati Idrossidi di ferro (mg Fe/kg)		1	Metodi analoghi a quelli utilizzati per le misurazioni nella colonna d'acqua
<b>Organismi viventi</b> Specie rappresentative del substrato	Ti, Cr, Fe, Ni, Zn, Pb (mg/kg peso umido e secco)	V, Mn, Cu, Cd, Hg (mg/kg peso umido e secco)	1	<p>Spettrometria ad assorbimento atomico, previa opportuna preparazione del campione composto di carni macinate (mineralizzazione per via umida o secca e depurazione)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Per i pesci, si cercano i metalli sul tessuto muscolare o su altri organi appropriati; il campione deve essere composto di almeno 10 individui</li> <li>— Per i molluschi e i crostacei, si cercano i metalli nella carne; il campione deve essere composto di almeno 50 individui</li> </ul>

Compartimenti	Parametri la cui determinazione è		Frequenza annua minima dei campionamenti e delle analisi	Metodi di misurazione di riferimento
	obbligatoria	facoltativa		
Fauna bentonica	Varietà e abbondanza relativa		1	Cernita qualitativa e quantitativa delle specie rappresentative indicanti il numero di individui per specie, densità, dominanza
Fauna planctonica		Varietà e abbondanza relativa	1	Cernita qualitativa e quantitativa delle specie rappresentative indicanti il numero di individui per specie, densità, dominanza
Flora		Varietà e abbondanza relativa	1	Cernita qualitativa e quantitativa delle specie rappresentative indicanti il numero di individui per specie, densità, dominanza
In particolare pesci		Presenza di lesioni anatomopatologiche nei pesci	1	Ispezione ottica dei campioni delle specie rappresentative, prese per l'analisi chimica

## ALLEGATO IV

## METODO DI ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI: STOCCAGGIO E DEPOSITO SUL SUOLO

Compartimenti	Parametri la cui determinazione è		Frequenza annua minima dei campionamenti e delle analisi	Metodi di misurazione di riferimento
	obbligatoria	facoltativa		
1. Acque superficiali non filtrate intorno all'area nella zona influenzata del deposito e in un punto esterno a questo zona <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	pH (unità pH)		1	Elettrometria — La misurazione si effettua al momento del campionamento
	SO <sub>4</sub> <sup>(4)</sup> (mg/l)		1	— Gravimetria — Complessometria con EDTA — Spettrofotometria ad assorbimento molecolare
2. Acque sotterranee non filtrate intorno all'area di deposito, compresi eventualmente i punti di affioramento <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Ti <sup>(5)</sup> (mg/l)	V, Mn, Ni, Zn (mg/l)	1	Spettrometria ad assorbimento atomico
	Fe <sup>(6)</sup> (mg/l)	Cr (mg/l)	1	— Spettrometria ad assorbimento atomico — Spettrofotometria ad assorbimento molecolare
	Ca (mg/l)		1	— Spettrometria ad assorbimento atomico — Complessometria
		Cu, Pb (mg/l)	1	— Spettrometria ad assorbimento atomico — Polarografia
	Cl <sup>(5)</sup> (mg/l)		1	Titrimetria (metodo di Mohr)
Ambiente nel luogo di stoccaggio e di deposito	Ispezione ottica relativa: — Alla topografia e gestione dell'area — agli effetti sul sottosuolo — ecologia dell'area		1	Metodi scelti sotto la responsabilità dello Stato membro

(1) I campionamenti devono essere effettuati nello stesso periodo dell'anno.

(2) Nell'ambito del controllo delle acque superficiali e delle acque sotterranee si farà particolare attenzione agli eventuali apporti provenienti dalle acque di ruscellamento che fluiscono dall'area di stoccaggio dei rifiuti.

(3) I campioni devono essere prelevati, se possibile, a 50 cm dalla superficie dell'acqua.

(4) Determinazione obbligatoria nel caso in cui lo stoccaggio o il deposito contengano rifiuti provenienti dal procedimento al solfato.

(5) Determinazione obbligatoria nel caso in cui lo stoccaggio o il deposito contengano rifiuti provenienti dal procedimento al cloro.

(6) Comprende anche la determinazione del Fe sul residuo della filtrazione (materiali in sospensione).

## ALLEGATO V

## METODO DI ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI: INIEZIONE NEL SUOLO

Compartimenti	Parametri la cui determinazione è		Frequenza annua minima dei campionamenti e delle analisi	Metodi di misurazione di riferimento	
	obbligatoria	facoltativa			
1. <b>Acque superficiali</b> intorno al luogo di iniezione, nella zona influenzata dall'iniezione	pH (unità pH)		1	Elettrometria — La misurazione si effettua al momento del campionamento	
	SO <sub>4</sub> <sup>(1)</sup> (mg/l)		1	— Gravimetria — Complessometria con EDTA — Spettrofotometria ad assorbimento molecolare	
	2. <b>Acque sotterranee</b> sotto e intorno al luogo di iniezione, compresi i punti di affioramento	Ti <sup>(2)</sup> (mg/l)	V, Mn, Ni, Zn (mg/l)	1	Spettrometria ad assorbimento atomico
		Fe <sup>(3)</sup> (mg/l)	Cr (mg/l)	1	— Spettrometria ad assorbimento atomico — Spettrofotometria ad assorbimento molecolare
		Ca (mg/l)		1	— Spettrometria ad assorbimento atomico — Complessometria
			Cu, Pb (mg/l)	1	— Spettrometria ad assorbimento atomico — Polarografia
		Cl <sup>(2)</sup> (mg/l)		1	Titrimetria (metodo di Mohr)
<b>Ambiente</b> Topografia	Stabilità del suolo		1	Controllo fotografico e topografico	
	Permeabilità Porosità		1	Prove di pompaggio Diagrafie di trivellazione	

(1) Determinazione obbligatoria nel caso di iniezione nel suolo di rifiuti provenienti dal procedimento al solfato.

(2) Determinazione obbligatoria nel caso di iniezione nel suolo di rifiuti provenienti dal procedimento al cloro.

(3) Comporta anche la determinazione del ferro sul residuo della filtrazione (materiali in sospensione).



**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 3 dicembre 1982****concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera**

(82/884/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che uno degli scopi essenziali della Comunità economica europea è quello di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità ed un'espansione continua ed equilibrata, compiti che non si possono concepire senza una lotta contro l'inquinamento ed i nocuenti, né senza il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell'ambiente;

considerando che l'impiego del piombo porta attualmente all'inquinamento saturnino di molti ambienti;

considerando che il piombo inalato contribuisce in modo significativo al carico corporeo globale di piombo;

considerando che la protezione dell'uomo contro il rischio di saturnismo esige il controllo della sua esposizione al piombo contenuto nell'atmosfera;

considerando che il primo <sup>(4)</sup> e il secondo <sup>(5)</sup> programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale prevedono un'azione prioritaria nei confronti di questo inquinante; che i medesimi programmi prevedono il coordinamento dei programmi nazionali in questo campo, nonché l'armonizza-

zione delle politiche nella Comunità, sulla base di una concezione comune a lungo termine, mirante al miglioramento della qualità della vita; che i poteri d'azione necessari a tale effetto non sono stati previsti dal trattato e che è pertanto necessario ricorrere all'articolo 235 dello stesso;

considerando che le informazioni tecniche e scientifiche disponibili sono insufficienti per consentire al Consiglio di adottare norme specifiche per l'ambiente in generale e che l'adozione di valori limite per la tutela della salute dell'uomo contribuirà anche alla tutela dell'ambiente;

considerando che è opportuno stabilire un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera;

considerando che le misure adottate ai sensi della presente direttiva devono essere economicamente realizzabili e compatibili con uno sviluppo equilibrato; che è pertanto necessario prevedere termini adeguati per la sua applicazione; che è altresì necessario tener conto delle disposizioni della direttiva 78/611/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo della benzina <sup>(6)</sup>;

considerando che occorre sorvegliare la qualità dell'aria in luoghi in cui le persone possono essere esposte al piombo in modo continuo per un lungo periodo e in cui esiste il rischio che il valore limite non sia rispettato;

considerando che occorre che la Commissione ottenga informazioni sui siti prescelti per i campionamenti, sulle procedure di campionamento e di analisi impiegate per determinare la concentrazione di piombo contenuto nell'atmosfera, sui luoghi in cui il valore limite fissato dalla presente direttiva sia stato superato, nonché sulle concentrazioni rilevate in tali luoghi e sui provvedimenti adottati per evitare che si ripeta il superamento di detto valore limite;

considerando che conviene che la Commissione pubblichi ogni anno, a decorrere dal secondo anno successivo alla messa in applicazione della presente direttiva, una relazione di sintesi sull'applicazione

<sup>(1)</sup> GU n. C 154 del 7. 7. 1975, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU n. C 28 del 9. 2. 1976, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU n. C 50 del 4. 3. 1976, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 197 del 22. 7. 1978, pag. 19.

delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva;

considerando che l'applicazione dei provvedimenti adottati ai sensi della presente direttiva non deve avere l'effetto di comportare un deterioramento sensibile della qualità dell'aria nei luoghi in cui il livello di inquinamento causato dal piombo, accertato al momento dell'applicazione della presente direttiva, risulta scarso rispetto al valore limite stabilito;

considerando che, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, occorre rispettare le caratteristiche stabilite nell'allegato per la scelta del metodo di campionamento; che per l'analisi dei campioni prelevati occorre avvalersi del metodo di riferimento di cui all'allegato o di qualsiasi altro metodo di cui si sia prima dimostrato alla Commissione che esso fornisce risultati equivalenti;

considerando che può essere opportuno sviluppare ulteriormente, alla luce dei progressi tecnici e scientifici compiuti in materia, le caratteristiche da rispettare per la scelta di un metodo di campionamento e del metodo di riferimento per l'analisi di cui all'allegato della presente direttiva; che per facilitare l'esecuzione dei lavori a tal fine necessari bisogna prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### *Articolo 1*

1. La presente direttiva fissa un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera, allo scopo di contribuire particolarmente alla tutela della popolazione dagli effetti del piombo nell'ambiente.
2. La presente direttiva non si applica ai casi di esposizione professionale al piombo.

#### *Articolo 2*

1. Ai sensi della presente direttiva, per «valore limite» si intende la concentrazione di piombo contenuto nell'atmosfera che non deve essere superata, alle condizioni indicate qui di seguito.
2. Il valore limite è pari a 2 microgrammi Pb/m<sup>3</sup> espresso sotto forma di concentrazione media annua.
3. Gli Stati membri possono fissare, in qualsiasi momento, un valore più restrittivo di quello previsto dalla presente direttiva.

#### *Articolo 3*

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, cinque anni dopo la notifica della presente direttiva, le concentrazioni di piombo contenuto nell'atmosfera misurate in conformità dell'articolo 4 non superino il valore limite di cui all'articolo 2.

2. Qualora uno Stato membro ritenga che il valore limite di cui all'articolo 2, paragrafo 2, rischi di essere superato in taluni luoghi quattro anni dopo la notifica della presente direttiva, esso ne informa la Commissione.

3. Entro due anni dalla messa in applicazione della presente direttiva, gli Stati membri in questione trasmettono alla Commissione i progetti relativi al miglioramento graduale della qualità dell'aria nei luoghi suddetti. Tali progetti, elaborati sulla base di adeguate informazioni concernenti la natura, l'origine e gli sviluppi dell'inquinamento, descrivono in particolare i provvedimenti presi o previsti e le procedure applicate o previste da parte degli Stati membri interessati. L'obiettivo di tali provvedimenti e procedure deve essere quello di ridurre, nel più breve tempo possibile e al più tardi sette anni dopo la notifica della presente direttiva, la concentrazione di piombo contenuto nell'atmosfera in tali luoghi ad un livello inferiore o uguale al valore limite di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Detti provvedimenti o procedure devono tener conto delle disposizioni della direttiva 78/611/CEE e dei risultati ottenuti dalla sua applicazione

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri provvedono all'installazione ed al funzionamento di stazioni di campionamento in luoghi in cui le persone possono essere soggette ad un'esposizione prolungata e continua e dove ritengono che gli articoli 1 e 2 rischiano di non essere rispettati.

#### *Articolo 5*

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su sua richiesta, informazioni relative:

- ai siti utilizzati per il campionamento;
- alle procedure di campionamento e di analisi seguite per determinare la concentrazione del piombo contenuto nell'atmosfera.

2. Non oltre il 1° luglio di ogni anno, a decorrere dall'anno civile successivo alla messa in applicazione della presente direttiva, gli Stati membri informano la Commissione dei luoghi in cui il valore limite di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è stato superato nell'anno civile precedente e le comunicano le concentrazioni rilevate.

3. Essi comunicano inoltre alla Commissione, non oltre un anno dopo l'anno civile in cui si è verificato il superamento, i provvedimenti adottati per evitarne il ripetersi.

#### Articolo 6

Ogni anno, iniziando dal secondo anno successivo alla messa in applicazione della presente direttiva, la Commissione pubblica una relazione di sintesi sulla sua applicazione.

#### Articolo 7

L'applicazione dei provvedimenti adottati ai sensi della presente direttiva non deve comportare un deterioramento sensibile della qualità dell'aria nelle regioni in cui il livello di inquinamento provocato dal piombo, rilevato alla messa in applicazione della presente direttiva, è basso rispetto al valore limite di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

#### Articolo 8

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri rispettano le caratteristiche fissate in allegato per la scelta del metodo di campionamento; per l'analisi dei campioni prelevati, gli Stati membri utilizzano il metodo di riferimento citato in allegato o qualsiasi altro metodo di riferimento per il quale abbiano prima fornito alla Commissione la dimostrazione che esso dà risultati equivalenti.

#### Articolo 9

La procedura di cui agli articoli 10 e 11 per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico delle disposizioni della presente direttiva riguarda le caratteristiche da rispettare per la scelta di un metodo di campionamento e il metodo di riferimento di cui all'allegato.

L'adeguamento non deve avere l'effetto di modificare, direttamente o indirettamente, l'applicazione del valore della concentrazione effettiva di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

#### Articolo 10

1. È istituito un comitato per l'adeguamento della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

#### Articolo 11

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita dal presente articolo, il comitato viene investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in parola sono adottate dalla Commissione.

#### Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Ch. CHRISTENSEN

## ALLEGATO

**CARATTERISTICHE DA OSSERVARE PER LA SCELTA DI UN METODO DI CAMPIONAMENTO E UN METODO DI RIFERIMENTO PER L'ANALISI DELLE CONCENTRAZIONI DI PIOMBO CONTENUTO NELL'ATMOSFERA**

Le particelle contenute nell'atmosfera devono essere raccolte da un campionatore su un filtro ai fini della successiva analisi per la determinazione del tenore in piombo.

**A. Caratteristiche da osservare per la scelta del metodo di campionamento**

1. *Filtro*

Il filtro deve avere un'efficacia di raccolta non inferiore al 99 % per tutte le particelle di diametro aerodinamico medio di 0,3  $\mu\text{m}$ , alla velocità nominale usata nel campionamento.

2. *Efficienza del campionatore*

L'efficienza del campionatore è determinata dal rapporto tra la concentrazione in massa di particelle nell'aria raccolta dal filtro e la concentrazione nell'atmosfera. L'efficienza di un campionatore non dev'essere inferiore ai valori indicati nella seguente tabella e deve essere indipendente dalla direzione del vento.

Efficienze minime accettabili (%) per un campionatore

Velocità del vento	Dimensione delle particelle (diametro aerodinamico)	
	5 $\mu\text{m}$	10 $\mu\text{m}$
2 $\text{ms}^{-1}$	95	65
4 $\text{ms}^{-1}$	95	60
6 $\text{ms}^{-1}$	85	40

3. *Flusso d'aspirazione del campionamento*

Il flusso d'aspirazione del campionamento dev'essere mantenuto costante per tutto il periodo di campionamento entro i limiti di  $\pm 5\%$  del valore nominale.

4. *Ubicazione*

Le stazioni di campionamento (o campionatori) devono essere collocate per quanto possibile in modo tale da essere rappresentative delle zone in cui vanno effettuate le misurazioni.

5. *Funzionamento*

Il campionamento dev'essere ininterrotto, anche se sono consentite pause quotidiane o settimanali di pochi minuti per permettere il cambio dei filtri. Un valore medio annuo calcolato è valido soltanto se saranno stati effettuati campionamenti per un minimo di 10 giorni lavorativi in ciascun mese durante i primi 5 anni dopo la notifica della direttiva e in seguito per un minimo di 15 giorni lavorativi in ciascun mese, nella misura del possibile ripartiti in maniera equa sul periodo esaminato. Il valore medio annuo è calcolato dividendo la somma dei valori giornalieri validi per il numero dei giorni durante i quali sono stati ottenuti valori validi.

**B. Metodo di analisi di riferimento**

Il metodo di analisi di riferimento è la spettrometria per assorbimento atomico in cui l'errore analitico nella determinazione del piombo nelle particelle raccolte sia inferiore ad un valore equivalente di una concentrazione atmosferica di 0,1  $\mu\text{g m}^{-3}$  di piombo (5 % del valore limite di 2  $\mu\text{g m}^{-3}$ ). Questo errore analitico dovrebbe essere mantenuto nell'ambito della gamma specificata da una frequenza di calibrazione appropriata.

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 10 dicembre 1982**

**che modifica la direttiva 78/170/CEE concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali**

(82/885/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che la direttiva 78/170/CEE <sup>(3)</sup> prevede l'obbligo per gli Stati membri di prendere tutte le misure necessarie affinché ogni nuovo generatore di calore impiegato per il riscaldamento di locali e/o la produzione di acqua calda per usi igienici negli edifici non industriali nuovi o già esistenti soddisfi tassi minimi di resa;

considerando che la suddetta direttiva prevede che l'osservanza di tali tassi sia garantita da un controllo del generatore nella fase di fabbricazione o al momento della sua messa in opera;

considerando che è inoltre previsto che, per i generatori di calore sottoposti a controllo nella fase della messa in opera, le perdite di energia non debbano superare i tassi fissati dagli Stati membri;

considerando tuttavia che è previsto che gli apparecchi che non possono essere sottoposti ad un controllo nella fase di fabbricazione debbano formare oggetto di una proposta successiva, previ studi tecnici appropriati;

considerando che, una volta effettuati tali studi, è opportuno adottare disposizioni appropriate in merito ai suddetti generatori;

considerando che tali studi inducono a prevedere la possibilità di un certo margine di tempo tra il momento della messa in opera di un generatore che non ha potuto essere controllato in fase di fabbricazione e il momento del controllo da effettuarsi «in loco»;

considerando inoltre che tali studi hanno permesso l'elaborazione di un manuale indicante le procedure da seguire per valutare in loco la resa di un generatore di calore alimentato da combustibili liquidi o gassosi e sottoposto ad un controllo connesso alla sua messa in opera;

considerando quindi che è opportuno che il controllo sui generatori in questione sia effettuato conformemente al suddetto manuale, che costituisce una base comune minima nell'insieme della Comunità; che quanto disposto dal manuale non si applica ai generatori di calore alimentati da combustibili solidi;

considerando che è opportuno permettere una facile verifica dell'osservanza della normativa relativa al controllo connesso alla messa in opera, mediante l'apposizione di una targhetta segnaletica analoga a quella prevista per i generatori di calore sottoposti ad un controllo nella fase della fabbricazione; che tale targhetta potrà essere sostituita dalla relazione di controllo; che, nel caso di non osservanza dei tassi di resa o di perdite di energia, la relazione sarà inviata alle competenti autorità amministrative;

considerando che i provvedimenti presi per l'applicazione della presente direttiva dovranno includere le misure adottate in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nei settori considerati da questa direttiva e che essi dovranno essere volti a facilitare i lavori di armonizzazione o di normalizzazione già avviati o da avviare in detti settori, a livello comunitario o internazionale;

considerando che è pertanto opportuno modificare conseguentemente la direttiva 78/170/CEE,

<sup>(1)</sup> GU n. C 175 del 14. 7. 1980, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU n. C 300 del 18. 11. 1980, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 52 del 23. 2. 1978, pag. 32.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 78/170/CEE è modificata come segue:

1. all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, in fine, sono aggiunti i seguenti termini: «economicamente giustificabili»;
2. il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, è sostituito dal testo seguente:

«Sono esclusi i generatori di calore elettrici a resistenza, le pompe a calore e i raccordi ad una rete di riscaldamento a distanza.»;

3. l'articolo 1, paragrafo 1, quinto comma, è soppresso;
4. nell'articolo 1 sono inseriti i seguenti paragrafi:

«3 bis. I generatori di calore sottoposti a controllo nella fase della messa in opera, qualora non rispettino i tassi minimi di resa, sono soggetti ad una decisione dell'autorità amministrativa competente che può giungere fino all'esclusione dal servizio; l'osservanza di detti tassi è attestata da una targhetta recante almeno le indicazioni di cui al paragrafo 3, eccettuata quella dell'ultimo trattino relativa al consumo alla potenza termica del generatore.

L'indicazione della temperatura massima del fluido termovettore di cui al quinto trattino può essere omessa qualora la temperatura sia precisata in un altro documento.

L'organismo di controllo è tenuto a trasmettere all'utente una relazione di controllo stilata secondo un modello stabilito dallo Stato membro; tale relazione deve contenere, in particolare, le indicazioni che figurano sulla targhetta di cui al primo comma; essa può sostituire la targhetta.

Quando la relazione di controllo costata che il generatore di calore non soddisfa i tassi minimi di resa, l'organismo di controllo ne invia un esemplare alla autorità amministrativa competente. Per i generatori di calore provenienti da un altro Stato membro, l'autorità amministrativa competente del luogo di controllo, con l'assenso del proprietario, rilascia al fornitore che ne faccia richiesta una copia della relazione di controllo.

3 ter. Il controllo dei generatori di calore nella fase della messa in opera viene effettuato conformemente alle disposizioni del manuale allegato alla presente direttiva. Tali disposizioni costituiscono la base comune minima della procedura di controllo nell'insieme della Comunità. Disposizioni decise dagli Stati membri possono completare, ma non annullare quelle del manuale né essere in contrasto con esse. Le disposizioni del manuale non si applicano né ai generatori di calore alimentati da combustibili solidi né alle caldaie a condensazione.»;

5. il testo dell'articolo 1, paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente:

«4. Per i generatori di calore sottoposti a controllo nella fase della messa in opera, gli Stati membri hanno la facoltà di fissare, invece dei tassi minimi di tesa, tassi massimi di perdita di energia conformemente al punto 3.1 del manuale.

In tale caso, si applicano i paragrafi 3 bis e 3 ter.».

*Articolo 2*

Alla direttiva 78/170/CEE è aggiunto l'allegato della presente direttiva.

*Articolo 3*

Gli Stati membri adottano i provvedimenti relativi al controllo dei generatori di calore nella fase della messa in opera al più tardi diciotto mesi dalla notifica della presente direttiva.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. FENGER MØLLER

*ALLEGATO***MANUALE PER IL CONTROLLO DELLA RESA, NELLA FASE DELLA MESSA IN OPERA, DI UN GENERATORE DI CALORE ALIMENTATO DA COMBUSTIBILI LIQUIDI O GASSOSI E IMPIEGATO IN UN EDIFICIO NON INDUSTRIALE PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI E/O LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER USI IGIENICI****PROCEDIMENTO DELLA PROVA E DETERMINAZIONE DELLE PERDITE****1. OSSERVAZIONI GENERALI**

- 1.1. Quando il generatore di calore può utilizzare differenti tipi (liquidi o gassosi) di combustibile, la prova dovrà essere eseguita con ogni tipo di combustibile conforme alle specificazioni del costruttore e disponibile al momento della prova.
- 1.2. Il condotto di scarico dei fumi deve prevedere un foro che consenta di introdurre sonde per misurazioni ed effettuare il prelievo di campioni di fumi.
- 1.3. La precisione di ciascuna misura dovrà essere tale da permettere la precisione d'insieme dei risultati fissata dagli Stati membri.
- 1.4. La prova dovrà essere eseguita entro un periodo di tempo ragionevole e preferibilmente con potenza termica nominale al focolare del generatore. Qualora non fosse possibile, verrà utilizzato il regime più ravvicinato possibile. Se il generatore è previsto per il funzionamento a due o più regimi, può anche essere effettuata, su iniziativa degli Stati membri, una prova a regime ridotto. I regimi autorizzati verranno valutati secondo i metodi sperimentati.
- 1.5. La resa determinata sia con il metodo diretto che indiretto, sarà espressa in percentuale in base al potere calorico inferiore o superiore del combustibile iniettato nel bruciatore al regime valutato come indicato al punto 1.4.

**2. CONDIZIONI DI PROVA****2.1. Preparazione del generatore**

- 2.1.1. L'utente, eventualmente con l'assistenza del costruttore e/o dell'installatore, deve effettuare prima della prova le operazioni di pulizia, regolazione e messa a punto del generatore che ritiene necessarie. Le autorità amministrative competenti possono rendere obbligatorie tali operazioni di pulizia.

- 2.1.2. La tenuta del generatore e del suo collegamento con il camino sarà sottoposta a verifica.

**2.2. Identificazione del generatore**

- 2.2.1. Prima della prova, l'organismo di controllo — qui di seguito denominato «organismo» — registra tutti i dati necessari per poter identificare il generatore e per lo meno le caratteristiche del generatore o le sue specificazioni figuranti, ad esempio, sulla targhetta segnaletica e/o nelle indicazioni per il montaggio e d'impiego fornite all'utente, attinenti al produttore, alla fabbricazione, all'anno di fabbricazione, nonché alla potenza termica.
- 2.2.2. L'organismo deve accertare che vi siano tutti i requisiti necessari, affinché durante la prova non si verifichino inconvenienti di natura tale da comprometterne la validità. A tal

fine, esso chiede in particolare all'utente di produrre i certificati — o presentare qualsiasi altro mezzo di prova — da cui risulti che sono stati effettuati i controlli di sicurezza imposti per la caldaia e per il locale in cui essa è installata. Tale condizione può considerarsi soddisfatta negli Stati membri in cui non si può installare né mettere in funzione il generatore senza controlli di sicurezza preliminari. Se tali controlli non sono richiesti dalla legislazione nazionale, l'organismo ha il diritto di esigere la ragionevole garanzia di poter effettuare il controllo in condizioni di sicurezza.

Se non ha soddisfazione in merito ai punti summenzionati, l'organismo può rifiutarsi di effettuare il controllo; in tal caso, esso stila una relazione *ad hoc*.

### 2.3. **Funzionamento preliminare**

2.3.1. Prima della prova, l'organismo incaricato può procedere ad un funzionamento preliminare, allo scopo di verificare e di preregolare il funzionamento degli strumenti di misura installati per il controllo. È compito dell'organismo di controllo assicurarsi che tutte le misure vengano effettuate con la precisione richiesta. In particolare, se deve utilizzare determinati strumenti di misura che fanno parte della normale attrezzatura dell'impianto, deve verificare che siano conformi ai requisiti di precisione e di affidabilità richiesti.

2.3.2. Spetta all'utente, eventualmente con l'assistenza del costruttore e/o dell'installatore a ciò autorizzati dal proprietario del generatore, procedere alle ultime regolazioni eventualmente necessarie e fornire tutte le spiegazioni complementari delle varie istruzioni affinché la prova possa svolgersi nelle migliori condizioni.

### 2.4. **Prova**

2.4.1. Le operazioni di prova sono di competenza esclusiva dell'organismo.

2.4.2. La prova dev'essere eseguita in regime permanente, mantenendo costanti l'erogazione di combustibile e quella di aria comburente.

2.4.3. L'organismo effettua durante la prova le misurazioni obbligatorie di cui al punto 3 e, se del caso, quelle facoltative di cui al punto 4. Esso redige una relazione come previsto al punto 5.

## 3. DETERMINAZIONE DELLE PERDITE ATTRAVERSO I FUMI

### 3.1. **Misurazione delle perdite di calore sensibile**

Se si calcola la resa con il metodo indiretto, l'organismo è autorizzato a misurare nei fumi la percentuale in volume o di diossido di carbonio o di ossigeno.

Esso applica in seguito una formula che utilizza costanti adatte, oltre alla differenza di temperatura tra i fumi e l'aria comburente. La formula e le costanti devono essere pubblicate dallo Stato membro da cui dipende l'organismo o essere stabilite da una norma.

In mancanza di regole ufficiali o di una norma si possono calcolare le perdite di calore sensibile a partire dalla composizione e dal potere calorifico del combustibile, nonché dal valore di eccesso d'aria, utilizzando tabelle che indichino il calore specifico del gas di combustione, come quelle stabilite dal 12° Congresso mondiale del gas (doc. IGU/E/17/73).

Le modalità di cui sopra non si applicano alle caldaie a condensazione.

### 3.2. **Misurazione dell'opacità dei fumi**

L'organismo effettua tale misurazione quando il generatore utilizza un combustibile liquido o un gas di petrolio liquefatto iniettato sotto forma liquida; per la misurazione si fa uso di un apparecchio adeguato; il relativo risultato è espresso in un indice convenzionale di annerimento (da 0 a 9).



---

4. **ALTRE VERIFICHE (FACOLTATIVE)**

4.1. **Tracce di ossido di carbonio**

L'organismo può essere autorizzato ad accertare se i fumi del generatore contengono tracce di ossido di carboni in misura tale da rimettere in questione i risultati della misurazione effettuata conformemente al punto 3.1.

4.2. **Perdite attraverso le pareti**

Negli Stati membri in cui non esistono disposizioni regolamentari, né norme tecniche o altre norme in proposito, l'organismo può essere autorizzato a valutare le perdite attraverso le pareti sulla base dei valori forniti dal costruttore e/o delle temperature di superficie rilevate al momento del controllo.

5. **RELAZIONE SULLA PROVA**

Dopo la prova, l'organismo redige una relazione secondo il modello stabilito dallo Stato membro, specificando le principali caratteristiche del generatore, le misurazioni effettuate, la formula applicata per calcolare le perdite e la resa del generatore di calore.

---

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 13 dicembre 1982****relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale**

(82/886/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando che la cooperazione internazionale è indispensabile ai fini della conservazione, della ricostituzione, dell'incremento e di una gestione razionale delle popolazioni di salmoni nell'Atlantico settentrionale;

considerando che la Comunità ha partecipato a negoziati conclusi con l'adozione, ad opera di una conferenza diplomatica svoltasi a Reykjavik dal 18 al 22 gennaio 1982, di una convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale;

considerando che tale convenzione tiene conto delle disposizioni sulle popolazioni ittiche anadrome contenute nel progetto di convenzione della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

considerando che, nell'ambito della convenzione, è possibile un'efficace cooperazione internazionale ai fini della conservazione, della ricostituzione,

dell'incremento e di una gestione razionale delle popolazioni di salmoni dell'Atlantico settentrionale;

considerando che la convenzione concilia in modo soddisfacente gli interessi degli Stati nei cui fiumi nascono i salmoni e gli interessi degli Stati nelle cui zone di pesca i salmoni sono catturati,

DECIDE:

*Articolo unico*

È approvata a nome della Comunità economica europea la convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1982.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

N. A. KOFOED

---

(1) GU n. C 238 del 13. 9. 1982, pag. 106.

(TRADUZIONE)

**CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DEL SALMONE NELL'ATLANTICO SETTENTRIONALE**

LE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione,

RICONOSCENDO che il salmone originario dei fiumi di diversi Stati si immette in alcune parti dell'Atlantico settentrionale;

CONSIDERANDO la legislazione internazionale, le disposizioni relative alle popolazioni ittiche anadrome nel progetto di convenzione della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché altri elementi nuovi sopravvenuti in sede internazionale in merito a dette popolazioni;

DESIDERANDO promuovere l'acquisizione, l'analisi e la diffusione di dati scientifici relativi alle popolazioni di salmone nell'Atlantico settentrionale;

DESIDERANDO promuovere la conservazione, la ricostituzione, l'incremento e una gestione razionale delle popolazioni di salmone nell'Atlantico settentrionale per mezzo della cooperazione internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1*

1. La presente convenzione si applica alle popolazioni di salmone che migrano oltre le zone soggette alla giurisdizione in materia di pesca degli Stati costieri dell'Atlantico, a nord del 36° di latitudine nord, per tutto il percorso della loro migrazione.

2. Nessuna norma della presente convenzione può pregiudicare i diritti, le rivendicazioni o le opinioni di una parte per quanto riguarda i limiti o l'estensione della giurisdizione in materia di pesca, né può pregiudicare le opinioni o le posizioni di una parte per quanto riguarda il diritto del mare.

*Articolo 2*

1. È proibita la pesca del salmone al di fuori delle zone di giurisdizione degli Stati costieri in materia di pesca.

2. All'interno delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati costieri in materia di pesca, è proibita la pesca del salmone oltre le 12 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali si misura l'estensione del mare territoriale, ad eccezione delle seguenti zone:

- a) nella zona di competenza della Commissione per la Groenlandia occidentale, sino a 40 miglia nautiche dalle linee di base e
- b) nella zona di competenza della Commissione per l'Atlantico nord occidentale, entro la zona di giurisdizione delle Isole Færøer in materia di pesca.

3. Le parti convengono di richiamare l'attenzione di uno Stato non aderente alla presente convenzione

su ogni problema relativo alle attività dei pescherecci di detto Stato che possano avere incidenza negativa per quanto riguarda la conservazione, la ricostituzione, l'incremento o la gestione razionale delle popolazioni di salmone oggetto della presente convenzione, nonché l'attuazione della convenzione stessa.

*Articolo 3*

1. È istituita un'organizzazione internazionale, designata con il nome di Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale, qui di seguito denominata «l'Organizzazione».

2. L'Organizzazione ha lo scopo di contribuire, mediante la consultazione e la collaborazione, alla conservazione, alla ricostituzione, all'incremento e alla gestione razionale delle popolazioni di salmone oggetto della presente convenzione, tenendo conto dei migliori dati scientifici disponibili.

3. L'Organizzazione si compone:

- a) di un Consiglio.
- b) di tre Commissioni regionali:
  - una Commissione per l'America settentrionale,
  - una Commissione per la Groenlandia occidentale e
  - una Commissione per l'Atlantico nord-orientale, e
- c) di una Segreteria.

4. Le zone di competenza delle Commissioni sono le seguenti:

- a) Commissione per l'America settentrionale: acque marittime all'interno delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati costieri in materia di pesca, al largo della costa orientale dell'America settentrionale;
- b) Commissione per la Groenlandia occidentale: acque marittime all'interno della zona soggetta alla giurisdizione in materia di pesca al largo della costa della Groenlandia occidentale, ad occidente di una linea tracciata lungo il 44° di longitudine ovest verso sud sino al 59° di latitudine nord, quindi in direzione est sino al 42° di longitudine ovest e di là in direzione sud;
- c) Commissione per l'Atlantico nord-orientale: acque marittime ad est della linea di cui alla lettera b).
5. L'Organizzazione ha personalità giuridica e ha, sui territori delle parti contraenti e nelle relazioni con le altre organizzazioni internazionali, la capacità giuridica necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni e per la realizzazione dei suoi obiettivi. Le immunità ed i privilegi dell'Organizzazione, dei suoi funzionari e del suo personale nonché dei rappresentanti delle parti sul territorio di uno Stato sono soggetti all'accordo tra l'Organizzazione e lo Stato in questione.
6. Le lingue ufficiali dell'Organizzazione sono l'inglese ed il francese.
7. L'Organizzazione ha la sua sede ad Edimburgo o in ogni altro luogo che il Consiglio può designare.

#### Articolo 4

1. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:
- a) costituire un'istanza per lo studio, l'analisi e lo scambio di informazioni tra le parti su questioni concernenti le popolazioni di salmone oggetto della presente convenzione, nonché sul conseguimento degli obiettivi della convenzione;
- b) costituire un'istanza di consulenza e di collaborazione su aspetti relativi alle popolazioni di salmone nell'Atlantico settentrionale oltre le zone di competenza delle Commissioni;
- c) facilitare il coordinamento delle attività delle Commissioni e coordinare le iniziative delle parti conformemente all'articolo 2, paragrafo 3;
- d) instaurare relazioni di lavoro con il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare e con altre organizzazioni operanti nel settore della ricerca scientifica e della pesca;

- e) formulare raccomandazioni in materia di ricerca scientifica alle parti, al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare, nonché ad altre organizzazioni operanti nel settore della ricerca scientifica e della pesca;
- f) controllare e coordinare gli affari amministrativi, finanziari ed altre attività interne dell'Organizzazione, comprese le relazioni tra gli organismi che la costituiscono;
- g) coordinare le relazioni esterne dell'Organizzazione;
- h) esercitare gli altri poteri che gli sono conferiti dalla presente convenzione.

2. Il Consiglio ha il potere di formulare raccomandazioni alle parti e alle Commissioni su aspetti relativi alle popolazioni di salmone oggetto della presente convenzione, comprendenti l'applicazione di leggi e regolamenti, ma non può formulare raccomandazioni in merito alla gestione delle catture di salmone all'interno della zona soggetta alla giurisdizione di una parte in materia di pesca.

3. In deroga del paragrafo 2, su richiesta specifica di una Commissione, il Consiglio ha il potere di formulare raccomandazioni a tale Commissione in merito a misure normative proposte dalla Commissione in conformità della presente convenzione.

#### Articolo 5

1. Ogni parte è membro del Consiglio e vi nomina al massimo tre rappresentanti che possono essere accompagnati alle riunioni da esperti e consulenti.
2. Il Consiglio elegge un presidente e un vicepresidente, i quali esercitano un mandato di due anni. Il presidente ed il vicepresidente sono rieleggibili, ma non possono conservare il loro incarico per oltre quattro anni consecutivi. Il presidente ed il vicepresidente rappresentano parti contraenti diverse.
3. Il presidente del Consiglio è il principale rappresentante dell'Organizzazione.
4. Il presidente convoca ogni anno una riunione ordinaria del Consiglio e delle Commissioni alla data e nel luogo stabiliti dal Consiglio.
5. Su richiesta di una parte, sostenuta da un'altra parte, il presidente può convocare riunioni del Consiglio diverse dalle riunioni ordinarie alla data e nel luogo di sua scelta.
6. Il Consiglio presenta alle parti una relazione annuale sulle attività dell'Organizzazione.

*Articolo 6*

1. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno.
2. Ogni membro del Consiglio dispone di un voto.
3. Salvo disposizione contraria, le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza di tre quarti dei voti dei membri presenti che votano in senso affermativo o negativo. Resta inteso che non si può procedere a votazione se non sono presenti almeno due terzi dei membri.

*Articolo 7*

1. Competono alla Commissione per l'America settentrionale, per quanto riguarda la sua zona di competenza, le seguenti funzioni:
  - a) costituire un organo di consultazione e di collaborazione tra i membri:
    - i) su azioni volte a ridurre al minimo possibile le catture di salmone originario dei fiumi di una parte contraente effettuate nella zona soggetta alla giurisdizione in materia di pesca di un altro membro e
    - ii) qualora le attività intraprese o previste da un membro abbiano ripercussioni sulle riserve di salmone originarie nei fiumi di un altro membro a causa, per esempio, di interazioni a carattere biologico;
  - b) proporre misure normative per la pesca del salmone soggetta alla giurisdizione di un membro che effettua catture di salmone in quantitativi rilevanti per un altro membro, nei cui fiumi ha origine tale popolazione di salmone, per ridurre al minimo possibile tale sfruttamento;
  - c) proporre misure normative per la pesca del salmone soggetta alla giurisdizione di un membro che effettua catture in quantitativi rilevanti per un'altra parte, nei cui fiumi ha origine tale popolazione di salmone e
  - d) formulare raccomandazioni al Consiglio per quanto riguarda iniziative nell'ambito della ricerca scientifica.
2. Ogni membro, per quanto riguarda i propri pescherecci e la zona soggetta alla sua giurisdizione in materia di pesca, prende le disposizioni necessarie per ridurre al minimo le catture accessorie di salmone originario dei fiumi di un altro membro.
3. Il regime di pesca del salmone nella zona di competenza della Commissione per l'America settentrionale può essere modificato in modo da dare luogo a nuove operazioni di pesca o da incremen-

tare le catture di salmone originario dei fiumi di un'altra parte soltanto con il consenso di quest'ultima.

*Articolo 8*

Competono alla Commissione per la Groenlandia occidentale e alla Commissione per l'Atlantico nord-orientale, per quanto riguarda le rispettive zone di competenza, le seguenti funzioni:

- a) costituire un organo di consultazione e di collaborazione tra i membri per quanto riguarda la conservazione, la ricostituzione, l'incremento e la gestione razionale delle popolazioni di salmone oggetto della presente convenzione;
- b) proporre misure normative per la pesca del salmone originario nei fiumi di un'altra parte nella zona soggetta alla giurisdizione in materia di pesca di un membro e
- c) formulare raccomandazioni al Consiglio in merito alla ricerca scientifica.

*Articolo 9*

Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 7 e 8, una Commissione deve tenere conto degli elementi che seguono:

- a) i migliori dati disponibili, tra cui i pareri del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare e di altre organizzazioni scientifiche del settore;
- b) le disposizioni in vigore e altri fattori, all'interno e all'esterno della zona di competenza della Commissione, tali da avere ripercussioni sulle popolazioni di salmone in questione;
- c) le iniziative degli Stati di origine intese ad attuare e rendere vincolanti le misure per la conservazione, la ricostituzione, l'incremento e la gestione razionale delle riserve di salmone nei fiumi e nelle zone soggette alla loro giurisdizione in materia di pesca, comprese le misure di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera b);
- d) le entità delle riserve di salmone che vivono nelle zone soggette alla giurisdizione in materia di pesca delle rispettive parti;
- e) gli effetti relativi dello sfruttamento delle riserve di salmone nei diversi periodi delle loro migrazioni;
- f) il contributo di parti che non siano Stati di origine alla conservazione delle riserve di salmone che migrano nelle zone soggette alla loro giurisdizione in materia di pesca, limitandone le catture o mediante altre misure e

- g) gli interessi delle collettività particolarmente dipendenti dalla pesca al salmone.

#### Articolo 10

1. La composizione delle Commissioni è la seguente:

- a) Commissione per l'America settentrionale: Canada e Stati Uniti d'America;
- b) Commissione per la Groenlandia occidentale: Canada, Comunità economica europea e Stati Uniti d'America;
- c) Commissione per l'Atlantico nord-orientale: Danimarca per quanto riguarda le Isole Færøer, Comunità economica europea, Islanda, Norvegia e Svezia.

2. Durante la prima riunione il Consiglio riasamina e, se del caso, modifica all'unanimità la composizione dei membri della Commissione per la Groenlandia occidentale.

3. Dietro sua richiesta e previa decisione unanime del Consiglio, una parte non citata al paragrafo 1, lettera b), può diventare membro della Commissione per la Groenlandia occidentale oppure della Commissione per l'Atlantico nord-orientale purché sia uno Stato di origine per quantitativi notevoli di salmone che evolvono nella rispettiva zona di competenza della Commissione oppure eserciti giurisdizione in materia di pesca nella zona stessa.

4. Le parti possono partecipare in quanto osservatori alle decisioni di una Commissione di cui non sono membri.

5. Ciascun membro può designare presso una Commissione non più di tre rappresentanti i quali, durante le riunioni della Commissione stessa, possono essere accompagnati da esperti e consulenti.

6. Ciascuna Commissione elegge un presidente ed un vicepresidente, i quali esercitano un mandato di due anni. Il presidente ed il vicepresidente sono rieleggibili, ma non possono esercitare il loro incarico per oltre quattro anni consecutivi. Il presidente ed il vicepresidente rappresentano parti contraenti diverse.

7. Su richiesta di un membro di una Commissione, sostenuto da un altro membro, il presidente convoca riunioni straordinarie della Commissione stessa, alla data e nel luogo di sua scelta.

8. Ciascuna Commissione presenta a tempo debito una relazione delle proprie attività al Consiglio.

#### Articolo 11

1. Ciascuna Commissione adotta il proprio regolamento interno.

2. Ogni membro di una Commissione dispone di un voto. Inoltre, per quanto riguarda la Commissione per l'America settentrionale, la Comunità economica europea ha il diritto di presentare e di votare proposte di misure normative riguardanti le riserve di salmone originarie dei territori di cui all'articolo 18. Quanto alla Commissione dell'Atlantico nord-orientale, il Canada e gli Stati Uniti d'America hanno il diritto di presentare e di votare proposte di misure normative riguardanti le riserve di salmone originarie rispettivamente dei fiumi del Canada e degli Stati Uniti d'America ed evolventi al largo della costa orientale della Groenlandia.

3. Le decisioni di una Commissione sono prese all'unanimità dai presenti che votano in senso affermativo o negativo. Non sono valide le votazioni cui non partecipano almeno due terzi dei membri aventi diritti al voto sul problema in questione.

#### Articolo 12

1. Il Consiglio nomina un segretario che è il principale funzionario amministrativo dell'Organizzazione.

2. Le funzioni di segretario sono le seguenti:

- a) espletare le pratiche amministrative dell'Organizzazione;
- b) compilare e distribuire statistiche e relazioni relative alle riserve di salmone oggetto della presente convenzione e
- c) svolgere i compiti conferitigli dalle altre disposizioni della presente convenzione, nonché quelli eventualmente assegnatigli dal Consiglio.

3. Il Consiglio determina le condizioni di assunzione del segretario e del personale.

4. Il segretario nomina il personale conformemente alle esigenze di servizio approvate dal Consiglio. Il personale è responsabile nei confronti del segretario, sotto il controllo generale del Consiglio.

#### Articolo 13

1. Il segretario notifica senza indugio ai membri di una Commissione qualsiasi misura normativa proposta dalla Commissione.

2. Fermo restando il paragrafo 3, una misura normativa proposta da una Commissione in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) o c), oppure dell'articolo 8, lettera b), diventa vincolante nei confronti dei membri della Commissione medesima 60 giorni dopo la data precisata nella notifica del segretario oppure, se è successiva, alla data eventualmente fissata dalla Commissione.

3. Qualsiasi membro la cui zona soggetta alla sua giurisdizione in materia di pesca formi oggetto di una misura normativa può presentare un'obiezione in merito entro 60 giorni dalla data precisata nella notifica del segretario. In tal caso, la misura normativa non diventa vincolante nei confronti di alcun membro. Il membro che ha presentato una obiezione può ritirarla in qualsiasi momento. Trenta giorni dopo il ritiro di tutte le obiezioni, la misura normativa diventa vincolante, fermo restando il disposto del paragrafo 2.

4. Allo scadere di un anno dalla data alla quale la misura normativa è diventata vincolante, qualsiasi membro la cui zona di pesca è oggetto della misura stessa, può denunciare quest'ultima tramite notifica scritta al segretario. Il segretario ne informa immediatamente gli altri membri. La misura normativa cessa di essere vincolante nei confronti di tutti i membri 60 giorni dopo la data di ricezione della notifica di denuncia al segretario oppure, se è successiva, alla data eventualmente fissata dal membro.

5. Una Commissione può proporre una misura normativa d'urgenza che ha effetto prima della scadenza del periodo di 60 giorni di cui al paragrafo 2. I membri fanno quanto in loro potere per attuare detta misura, a meno che uno di loro non presenti un'obiezione entro i 30 giorni successivi alla proposta della Commissione.

#### Articolo 14

1. Ciascuna parte attua i provvedimenti necessari, comprese le appropriate sanzioni per infrazione, ai fini di una corretta attuazione del disposto della presente convenzione nonché delle misure normative vincolanti nei suoi confronti a norma dell'articolo 13.

2. Ciascuna parte trasmette al Consiglio una relazione annuale sulle misure adottate conformemente al paragrafo 1. Detta relazione è inviata al segretario al più tardi 60 giorni prima della riunione annuale del Consiglio.

#### Articolo 15

1. Ciascuna parte comunica al Consiglio i dati statistici disponibili in ordine alle catture di salmone oggetto della presente convenzione effettuate nei

suoi fiumi e nelle zone soggette alla sua giurisdizione in materia di pesca, alla frequenza determinata dal Consiglio stesso.

2. Ciascuna parte raccoglie e trasmette al Consiglio qualsiasi informazione statistica da esso richiestagli relativa alle riserve di salmone oggetto della presente convenzione e presenti nei suoi fiumi, nonché nelle zone soggette alla sua giurisdizione in materia di pesca. Il Consiglio decide all'unanimità l'oggetto e la forma di dette informazioni statistiche, nonché la frequenza alla quale debbono essere comunicate.

3. Ciascuna parte trasmette al Consiglio qualsiasi informazione scientifica e statistica disponibile richiestagli ai fini della presente convenzione.

4. Su richiesta del Consiglio, ciascuna parte trasmette allo stesso copie delle leggi, dei regolamenti e dei programmi in vigore oppure, se del caso, compendi dei medesimi in ordine alla conservazione, alla ricostituzione, all'incremento ed alla gestione razionale delle riserve di salmone oggetto della presente convenzione e presenti nei suoi fiumi, nonché nelle zone soggette alla sua giurisdizione in materia di pesca.

5. Ogni anno, ciascuna parte notifica al Consiglio:

- a) l'adozione o l'abrogazione, dopo la relativa ultima notifica, delle leggi, dei regolamenti e dei programmi riguardanti la conservazione, la ricostituzione, l'incremento e la gestione razionale delle riserve di salmone oggetto della presente convenzione e presenti nei suoi fiumi e nelle zone soggette alla sua giurisdizione in materia di pesca;
- b) qualsiasi impegno assunto dalle autorità responsabili in ordine all'adozione o al mantenimento in vigore, per determinati periodi e nel suo territorio nella zona soggetta alla sua giurisdizione in materia di pesca, di misure relative alla conservazione, alla ricostituzione, all'incremento e alla gestione razionale delle riserve di salmone oggetto della presente convenzione e
- c) qualsiasi fattore relativo al suo territorio e alla zona soggetta alla sua giurisdizione in materia di pesca che possa incidere notevolmente sull'entità delle riserve di salmone oggetto della presente convenzione.

6. Le notifiche di cui al paragrafo 5, lettera a), vengono inviate al segretario al più tardi 60 giorni prima della riunione annuale del Consiglio. Le notifiche di cui al paragrafo 5, lettere b) e c), vengono inviate tempestivamente al segretario.

#### Articolo 16

1. Il Consiglio adotta un bilancio annuale per l'Organizzazione. Il segretario presenta alle parti un

progetto di bilancio corredato di un elenco di contributi, al più tardi 60 giorni prima della riunione del Consiglio nella quale deve essere effettuato l'esame del bilancio.

2. Il Consiglio fissa il contributo di ogni parte al bilancio annuo secondo la seguente formula:

- a) il 30 % del bilancio viene diviso in parti uguali tra le parti;
- b) il 70 % del bilancio viene diviso tra le parti proporzionalmente alle loro catture di salmone oggetto della presente convenzione, relative all'anno civile che termina in un periodo compreso tra i 18 ed i 6 mesi precedenti l'inizio dell'esercizio di bilancio.

3. Il segretario notifica a ciascuna parte il suo contributo. I contributi vengono versati al più tardi quattro mesi dopo tale notifica.

4. In contributi vengono pagati nella valuta del paese in cui ha sede l'Organizzazione, salvo decisione contraria del Consiglio.

5. Il contributo di una parte che abbia aderito alla presente convenzione nel corso di un esercizio finanziario ammonta, per tale esercizio, ad una quota del contributo annuo proporzionale al numero di mesi completi che restano per l'esercizio in questione.

6. Se una parte non ha versato i propri contributi per due anni consecutivi, essa viene privata del diritto di voto ai sensi della presente convenzione sino all'espletamento dei suoi obblighi, salvo decisione contraria del Consiglio.

7. Le operazioni finanziarie dell'Organizzazione vengono controllate ogni anno da revisori contabili esterni, scelti dal Consiglio.

#### *Articolo 17*

1. Dal 2 marzo al 31 agosto 1982, la presente convenzione rimane aperta alla firma del Canada, della Danimarca per quanto riguarda le Isole Færøer, della Comunità economica europea, dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia e degli Stati Uniti d'America.

2. La presente convenzione è subordinata a ratifica o approvazione.

3. Fermo restando il benessere del Consiglio, la presente convenzione è aperta all'adesione delle parti di cui al paragrafo 1, nonché di qualsiasi Stato che eserciti giurisdizione in materia di pesca

nell'Atlantico settentrionale, oppure che sia uno Stato di origine per quanto riguarda le riserve di salmone oggetto della presente convenzione.

4. Gli strumenti di ratifica, approvazione o adesione vengono depositati presso il depositario.

5. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o adesione di quattro parti purché almeno due siano membri di ciascuna Commissione e almeno uno di questi membri eserciti giurisdizione in materia di pesca nella zona di competenza della Commissione.

6. Per ciascuna parte che ratifica, approva o aderisce alla presente convenzione dopo il deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o adesione di cui al paragrafo 5, la convenzione entra in vigore alla data della sua entrata in vigore oppure, se successiva, alla data del deposito dello strumento di ratifica, approvazione o adesione.

7. Il depositario informa tutti i firmatari e le parti aderenti del deposito in merito ad ogni strumento di ratifica, approvazione ed adesione e notifica ai firmatari la data e le parti per le quali la presente convenzione entra in vigore.

8. Il depositario convoca la prima riunione del Consiglio e delle Commissioni non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

#### *Articolo 18*

Per quanto riguarda la Comunità economica europea, la convenzione si applica ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni definite dal trattato medesimo.

#### *Articolo 19*

1. Qualsiasi parte può proporre emendamenti alla presente convenzione, da sottoporre all'esame del Consiglio. La proposta di emendamento viene inviata al segretario al più tardi 90 giorni prima della riunione alla quale deve avvenire l'esame della proposta stessa. Il segretario trasmette immediatamente il progetto di emendamento alle parti.

2. L'adozione di un emendamento da parte del Consiglio richiede l'unanimità delle parti presenti che votano in senso affermativo o negativo. Il testo



dell'emendamento adottato viene trasmesso dal segretario al depositario il quale ne dà immediata notifica alle parti.

3. Un emendamento entra in vigore per tutte le parti 30 giorni dopo la data, indicata nella notifica del depositario, della ricezione degli strumenti di ratifica o di approvazione di tutte le parti.

4. La parte che aderisce alla presente convenzione dopo l'entrata in vigore di un emendamento conforme al paragrafo 3 viene considerata parte della convenzione in tal modo modificata.

5. Il depositario notifica immediatamente a tutte le parti la ricezione degli strumenti di ratifica o di approvazione, nonché l'entrata in vigore degli emendamenti.

#### *Articolo 20*

1. Qualsiasi parte può denunciare la presente convenzione a decorrere dal 31 dicembre di ciascun

anno dandone notifica al depositario al più tardi il 30 giugno precedente. Il depositario ne informa immediatamente le altre parti.

2. Qualsiasi altra parte può denunciare la presente convenzione a decorrere dal 31 dicembre dello stesso anno dandone notifica entro i 30 giorni successivi alla data alla quale il depositario ha informato le parti di una denuncia di cui al paragrafo 1.

#### *Articolo 21*

1. Il testo originale della presente convenzione viene depositato presso il Consiglio delle Comunità europee, denominato della presente convenzione «depositario», il quale trasmette copia certificata conforme a tutti i firmatari e alle parti aderenti.

2. Il depositario registra la presente convenzione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 13 dicembre 1982****che adotta un'azione concertata della Comunità economica europea in materia di sistemi di aiuto per la navigazione marittima dal litorale**

(82/887/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

visto il progetto della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che un'azione concertata di ricerca comunitaria in materia di sistemi di aiuto per la navigazione marittima può contribuire alla diminuzione dei rischi di infortuni nelle zone costiere e nei porti e quindi contribuire alla protezione della vita umana, alla sicurezza delle navi e dei carichi ed alla prevenzione dell'inquinamento del litorale e delle acque costiere:

considerando che un programma di ricerca in materia di sistemi di aiuto per la navigazione marittima è stato proposto nel 1979 dalle delegazioni finlandese e francese nell'ambito della cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST); che l'8 aprile 1981 il comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST) ha riconosciuto l'interesse comunitario del suddetto programma;

considerando che, nella risoluzione del 14 gennaio 1974 relativa ad un primo programma d'azione delle Comunità europee nel settore della scienza e della tecnologia <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha rilevato che si dovrà ricorrere, in maniera appropriata, a tutta la gamma di soluzioni e mezzi disponibili, compresa l'azione concertata, e che, ogniqualvolta si riveli opportuno, dovrà essere resa possibile l'associazione dei paesi terzi, particolarmente quelli europei;

considerando che gli Stati membri si propongono di realizzare, nel quadro delle norme e delle procedure applicabili ai rispettivi programmi nazionali, le ricerche descritte nell'allegato I e sono disposti ad inserire tali ricerche nell'ambito di un coordinamento a livello comunitario per un periodo di tre anni;

considerando che organizzazioni internazionali svolgono azioni in questo campo; che occorre tenerne conto per evitare ripetizioni di azioni e che talune attrezzature e procedure siano eventualmente oggetto di accordi nel quadro delle organizzazioni competenti;

considerando che l'esecuzione di dette ricerche richiede un impegno finanziario pari a 10 milioni di ECU da parte della Comunità e degli Stati membri;

considerando il parere espresso dal CREST sulla proposta della Commissione,

DECIDE:

*Articolo 1*

Su un periodo di tre anni con decorrenza dal 1° gennaio 1983 la Comunità realizza un'azione concertata di ricerca in materia di sistemi di aiuto per la navigazione marittima dal litorale, qui di seguito denominata «azione».

L'azione consiste nel coordinare a livello comunitario i lavori di ricerca definita nell'allegato I che rientrano nel programma di ricerca degli Stati membri, tenendo conto dei lavori svolti nel settore considerato dalle organizzazioni internazionali e facendo in modo di non perdere di vista il carattere internazionale della navigazione marittima e pertanto di tutte le norme che la disciplinano.

*Articolo 2*

La Commissione è responsabile del coordinamento di cui all'articolo 1.

<sup>(1)</sup> GU n. C 256 dell'8. 10. 1981, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. C 238 del 13. 9. 1982, pag. 111.

<sup>(3)</sup> GU n. C 348 del 31. 12. 1981, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. C 7 del 29. I. 1974, pag. 6.

*Articolo 3*

L'importo ritenuto necessario per il contributo della Comunità al coordinamento è pari a 2,1 milioni di ECU, compreso un organico di 1 agente.

*Articolo 4*

Per agevolare la realizzazione dell'azione, è istituito un comitato d'azione concertata «sistemi di aiuto per la navigazione marittima dal litorale», qui di seguito denominato «comitato».

La Commissione nomina, d'accordo con il comitato, un capo progetto.

Il mandato e la composizione del comitato sono definiti nell'allegato II.

Il comitato definisce il proprio regolamento interno. Alla segreteria del comitato provvede la Commissione.

*Articolo 5*

1. In conformità di una procedura che sarà definita dalla Commissione previa consultazione del comitato, gli Stati che partecipano all'azione e la Comunità si scambiano regolarmente tutte le informazioni utili relative all'esecuzione delle ricerche che costituiscono oggetto dell'azione. Gli Stati membri partecipanti forniscono alla Commissione tutte le informazioni utili al coordinamento. Essi si adoperano inoltre per fornire alla Commissione le informazioni relative alle ricerche in materia, previste o eseguite da istituzioni che non sono poste sotto la loro autorità. Tali informazioni sono consi-

derate confidenziali qualora ciò sia richiesto dallo Stato membro che le comunica.

2. La Commissione redige annualmente rapporti di attività sulla base delle informazioni fornite e li trasmette agli Stati membri e al Parlamento europeo.

3. Al termine del periodo di coordinamento, dopo aver consultato il comitato, la Commissione trasmette agli Stati membri e al Parlamento europeo un rapporto di sintesi sull'esecuzione e sui risultati dell'azione. La Commissione pubblica il rapporto sei mesi dopo averlo comunicato agli Stati membri, tranne il caso in cui uno Stato membro sia contrario. In quest'ultimo caso il rapporto è diffuso, su richiesta, alle sole istituzioni e imprese le cui attività di ricerca o produzione giustifichino la conoscenza dei risultati delle ricerche che fanno parte dell'azione. La Commissione può prendere disposizioni affinché il rapporto rimanga confidenziale e non sia divulgato a terzi.

*Articolo 6*

In conformità dell'articolo 228 del trattato, la Comunità può concludere un accordo con Stati terzi e in particolare con quegli Stati che partecipano alla COST per assicurare il coordinamento tra l'azione della Comunità ed i programmi corrispondenti di questi Stati.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

U. ELLEMANN-JENSEN

## ALLEGATO I

## CONTENUTO DELL'AZIONE

1. Studio delle condizioni che consentono alle navi di navigare e di manovrare in zone limitate in diverse condizioni idrometeorologiche.
2. Studio degli elementi e dei criteri che possono essere utilizzati come comune denominatore per la definizione dei problemi di navigazione marittima. In una seconda fase, applicazione di tali elementi e criteri alle acque europee.
3. Inventario dei sistemi di traffico marittimo dal litorale esistenti nell'Europa occidentale, con indicazione:
  - dell'area geografica considerata,
  - del tipo di servizio fornito,
  - delle norme di funzionamento del servizio,
  - dell'intensità del traffico nella zona.
  - dei tipi di traffico esistenti nella zona.
4. Studio di metodi d'identificazione delle navi, destinati sia alla vigilanza del traffico da parte delle stazioni di controllo sia alle comunicazioni tra navi.

## Ripartizione indicativa dei lavori di ricerca

Argomenti di ricerca	Suddivisione del lavoro di ricerca								
	B	D	DK	F	G	I	IRL	NL	UK
1. Comportamento delle navi in zone limitate	x			x		x		x	x
2. a) Criteri di identificazione uniforme delle zone critiche per il traffico marittimo	x			x		x		x	x
b) Identificazione delle zone critiche per la navigazione marittima	x			x	x	x		x	x
3. Inventario dei sistemi di traffico marittimo dal litorale nell'Europa occidentale				x	x	x		x	x
4. Identificazione delle navi						x	x	x	x
5. Requisiti e criteri per una localizzazione ed un controllo precisi delle navi che fanno rotta				x		x	x	x	x
6. Metodi di comunicazione tra i servizi di assistenza da terra e le navi						x		x	x
7. Armonizzazione delle procedure dei servizi di assistenza da terra				x		x		x	x

5. Studio di metodi atti a consentire alle stazioni di controllo di localizzare una nave e di seguirne la rotta con precisione.
6. Metodi di comunicazione tra le navi e tra queste ultime e i servizi di assistenza da terra; sistemi di scambio di dati tra le stazioni di controllo e le navi.
7. Studio dell'armonizzazione delle procedure per il traffico, l'informazione e la guida, a disposizione della navigazione nell'Europa occidentale.

Tra le organizzazioni internazionali che possiedono la più ampia competenza in materia e che hanno svolto o svolgono lavori attinenti agli argomenti sopra elencati si possono indicare le seguenti:

- International Maritime Organisation (IMO);
- International Association of Lighthouse Authorities (IALA);
- International Association of Ports and Harbours (IAPH).

Questo elenco non è limitativo.

---

*ALLEGATO II***Mandato e composizione del comitato d'azione concertata «sistemi di aiuto per la navigazione marittima dal litorale»**

1. Il comitato:
    - 1.1. contribuisce alla realizzazione ottimale dell'azione dando il proprio parere su tutti gli aspetti del suo svolgimento;
    - 1.2. valuta i risultati dell'azione e trae conclusioni quanto alla loro applicazione;
    - 1.3. garantisce lo scambio di informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
    - 1.4. garantisce la continuità delle ricerche nazionali svolte nei settori che costituiscono oggetto dell'azione, in particolare tenendosi informato sugli sviluppi scientifici e tecnici che possono incidere sulla sua realizzazione;
    - 1.5. provvede ad evitare inutili ripetizioni di studi e lavori svolti dalle organizzazioni internazionali competenti, tenendo conto del quadro internazionale nel quale dovrebbero eventualmente essere adottate alcune disposizioni;
    - 1.6. indica gli orientamenti al capo progetto;
    - 1.7. assiste la Commissione nella selezione dei partecipanti e nell'assegnazione dei relativi stanziamenti.
  2. I rapporti ed i pareri del comitato sono trasmessi alla Commissione e agli Stati membri che partecipano all'azione. La Commissione trasmette questi pareri al CREST.
  3. Il comitato è composto dai responsabili del coordinamento delle attività nazionali di ricerca comprese nell'azione, da un delegato della Commissione e dal capo progetto. Ogni membro può essere accompagnato da esperti. Il comitato potrà invitare alle riunioni, ogniqualvolta lo riterrà opportuno, osservatori delle organizzazioni internazionali competenti in materia (vedi allegato I).
-

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 17 dicembre 1982****concernente la conclusione dell'accordo che modifica l'accordo di concertazione Comunità-COST relativo ad un'azione concertata nel settore del comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici (Azione COST 61a bis)**

(82/888/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

*Articolo 1*

vista la decisione 81/213/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1981, che adotta un programma settoriale di ricerca e di sviluppo nel settore dell'ambiente (tutela ambientale e climatologia) — azioni indirette e concertate — (1981-1985) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

È approvato a nome della Comunità l'accordo che modifica l'accordo di concertazione Comunità-COST fra la Comunità economica europea, l'Austria, la Jugoslavia, la Svezia e la Svizzera relativo ad un'azione concertata nel settore del comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici (Azione COST 61a bis).

vista la decisione 80/177/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1979, relativa alla conclusione dell'accordo relativo ad un'azione concertata nel settore del comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici (Azione COST 61a bis) <sup>(2)</sup>,

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di obbligare la Comunità.

considerando che la Commissione ha negoziato, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 81/213/CEE, un accordo con gli Stati terzi partecipanti all'accordo di concertazione precitato, inteso a modificare detto accordo:

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. CHRISTOPHERSEN

considerando che è opportuno approvare tale accordo,

<sup>(1)</sup> GU n. L 101 dell'11. 4. 1981, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 39 del 15. 2. 1980, pag. 18.

## ACCORDO

### che modifica l'accordo di concertazione Comunità-COST relativo ad un'azione concertata nel settore del comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici (Azione COST 61a bis)

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

qui di seguito denominata «Comunità»,

L'AUSTRIA, LA IUGOSLAVIA, LA SVEZIA, LA SVIZZERA,

qui di seguito denominati «Stati non membri partecipanti»,

considerando che l'accordo Comunità-COST relativo ad un'azione concertata nel settore del comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici (Azione COST 61a bis), qui di seguito denominato «accordo di concertazione Comunità-COST», concluso fra la Comunità e gli Stati non membri partecipanti (qui di seguito denominati «parti contraenti») scadrà il 3 novembre 1982;

considerando che con decisione del 3 marzo 1981 il Consiglio delle Comunità europee ha adottato un programma settoriale di ricerca e di sviluppo nel settore dell'ambiente (tutela ambientale e climatologia) — azioni indirette e concertate — (1981-1985);

considerando che la decisione di cui sopra stabilisce che l'azione concertata comunitaria in corso relativa al comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici è prorogata fino al 31 dicembre 1983;

considerando che le parti contraenti hanno un interesse reciproco a continuare le ricerche previste dall'accordo di concertazione Comunità-COST;

considerando che l'estensione dell'accordo di concertazione Comunità-COST richiede un contributo supplementare delle parti contraenti,

CONVENGONO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

#### Articolo 1

L'accordo di concertazione Comunità-COST è prorogato dal 3 novembre 1982 al 31 dicembre 1983.

#### Articolo 2

Le disposizioni dell'accordo di concertazione Comunità-COST sono modificate come segue:

1. il paragrafo III dell'allegato C è sostituito dal paragrafo seguente:
 

«III. I fondi versati dagli Stati non membri partecipanti vengono iscritti a credito dell'azione concertata quali entrate del bilancio iscritte in un capitolo dello stato delle spese del bilancio delle Comunità europee (sezione Commissione).»;
2. l'allegato all'allegato C è sostituito dall'allegato del presente accordo.

#### Articolo 3

Il contributo finanziario massimo delle parti contraenti alle spese di coordinamento per il periodo 3 novembre 1982 — 31 dicembre 1983 è fissato a:

- 140 000 ECU per la Comunità,
- 5 500 ECU per ciascuno degli Stati non membri partecipanti.

L'ECU è quella definita nel regolamento finanziario in vigore, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e nelle disposizioni finanziarie adottate in applicazione di detto regolamento.

#### Articolo 4

1. Dopo aver firmato il presente accordo ciascuna delle parti contraenti, con la massima sollecitudine, notifica al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie in virtù delle proprie disposizioni interne, per l'entrata in vigore del presente accordo.

2. Per le parti contraenti che hanno proceduto alla notifica di cui al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore il 3 novembre 1982 a condizione che la Comunità e almeno uno Stato non membro partecipante abbiano proceduto a tale notifica.



Per le parti contraenti che procedono alla notifica dopo l'entrata in vigore del presente accordo, quest'ultimo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stata trasmessa la notifica.

Le parti contraenti che non abbiano ancora proceduto alla notifica all'entrata in vigore del presente accordo, possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del comitato per un periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

3. Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica a ciascuna delle parti contraenti l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

#### *Articolo 5*

Il presente accordo si applica nei territori in cui è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni previste da detto trattato, nonché nei territori degli Stati non membri partecipanti.

#### *Articolo 6*

Il presente accordo, redatto in esemplare unico in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne rimette una copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti.

## ALLEGATO

## SCADENZARIO PLURIENNALE RELATIVO ALL'AZIONE CONCERTATA

«Comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici» (azione COST 61a bis)

Voce di bilancio 7369: R e S nel settore dell'ambiente

	1979		1980		1981		1982		1983		Totale	
	SI <sup>(1)</sup>	SP <sup>(2)</sup>	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP
I. Stima iniziale delle necessità globali (indici numerici contenuti nello scadenzario degli impegni e dei pagamenti e nella tabella di corrispondenza figurante all'allegato II del bilancio della Commissione):												
— Personale												
— Funzionamento amministrativo	100 000	100 000	125 000	125 000	130 000	130 000	140 000	140 000	130 000	130 000	625 000	625 000
— Contratti												
Totale (da coprire con crediti iscritti nella voce 7369)	100 000	100 000	125 000	125 000	130 000	130 000	140 000	140 000	130 000	130 000	625 000	625 000
II. Stima riveduta delle spese, tenuto conto delle necessità supplementari derivanti dall'adesione di Stati non membri partecipanti												
— Personale	100 000	100 000	125 000	125 000	130 000	130 000	140 000	140 000	130 000	130 000	625 000	625 000
— Funzionamento amministrativo	4 x 5 500	4 x 5 500	4 x 5 500	4 x 5 500	4 x 5 500	4 x 5 500	4 x 5 500	4 x 5 500	4 x 5 500	4 x 5 500	110 000	110 000
— Contratti												
Nuovo totale	122 000	122 000	147 000	147 000	152 000	152 000	162 000	162 000	152 000	152 000	735 000	735 000
III. Differenza fra I e II da coprire con i contributi degli Stati non membri partecipanti	4 x 5 500	4 x 5 500	4 x 5 500	4 x 5 500	4 x 5 500	4 x 5 500	4 x 5 500	4 x 5 500	4 x 5 500	4 x 5 500	110 000	110 000

(1) SI = stanziamenti di impegno.

(2) SP = stanziamenti di pagamento.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 17 dicembre 1982****concernente la conclusione dell'accordo che modifica l'accordo di concertazione Comunità-COST relativo ad un'azione concertata nel settore dell'analisi dei microinquinanti organici nell'acqua (Azione COST 64b bis)**

(82/889/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 81/213/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1981, che adotta un programma settoriale di ricerca e di sviluppo nel settore dell'ambiente (tutela ambientale e climatologia) — azioni indirette e concertate — (1981-1985) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

vista la decisione 80/178/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1979, relativa alla conclusione dell'accordo relativo ad un'azione concertata nel settore dell'analisi dei microinquinanti organici nell'acqua (Azione COST 64b bis) <sup>(2)</sup>,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che la Commissione ha negoziato, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 81/213/CEE, un accordo con gli Stati terzi partecipanti all'accordo di concertazione precitato, inteso a modificare detto accordo;

considerando che è opportuno approvare tale accordo,

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità l'accordo che modifica l'accordo di concertazione Comunità-COST fra la Comunità economica europea, la Jugoslavia, la Norvegia, il Portogallo, la Spagna, la Svezia e la Svizzera, relativo ad un'azione concertata nel settore del comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici (Azione COST 64b bis).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di obbligare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1982.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H. CHRISTOPHERSEN

<sup>(1)</sup> GU n. L 101 dell'11. 4. 1981, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 39 del 15. 2. 1980, pag. 24.

## ACCORDO

### che modifica l'accordo di concertazione Comunità-COST relativo ad un'azione concertata nel settore dell'analisi dei microinquinanti organici nell'acqua (Azione COST 64b bis)

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

qui di seguito denominata «Comunità»,

LA IUGOSLAVIA, LA NORVEGIA, IL PORTOGALLO, LA SPAGNA, LA SVEZIA, LA SVIZZERA,

qui di seguito denominati «Stati non membri partecipanti»,

considerando che l'accordo di concertazione Comunità-COST relativo ad un'azione concertata nel settore del comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici (Azione COST 64b bis), qui di seguito denominato «accordo di concertazione Comunità-COST», concluso fra la Comunità e gli Stati non membri partecipanti (qui di seguito denominati «parti contraenti») scadrà il 3 novembre 1982;

considerando che con decisione del 3 marzo 1981 il Consiglio delle Comunità europee ha adottato un programma settoriale di ricerca e di sviluppo nel settore dell'ambiente — azioni indirette e concertate — (1981-1985);

considerando che la decisione di cui sopra stabilisce che l'azione concertata comunitaria in corso, relativa all'analisi dei microinquinanti organici nell'acqua, è prorogata fino al 31 dicembre 1983;

considerando che le parti contraenti hanno un interesse reciproco a continuare le ricerche previste dall'accordo di concertazione Comunità-COST;

considerando che l'estensione dell'accordo di concertazione Comunità-COST richiede un contributo supplementare delle parti contraenti,

CONVENGONO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

#### Articolo 1

L'accordo di concertazione Comunità-COST è prorogato dal 3 novembre 1982 al 31 dicembre 1983.

#### Articolo 2

Le disposizioni dell'accordo di concertazione Comunità-COST sono modificate come segue:

1. il paragrafo III dell'allegato C è sostituito dal paragrafo seguente:

«III. I fondi versati dagli Stati non membri partecipanti vengono iscritti a credito dell'azione concertata quali entrate del bilancio iscritte in un capitolo dello stato delle spese del bilancio delle Comunità europee (sezione Commissione).»;

2. l'allegato all'allegato C è sostituito dall'allegato del presente accordo.

#### Articolo 3

Il contributo finanziario massimo delle parti contraenti alle spese di coordinamento per il periodo 3 novembre 1982 — 31 dicembre 1983 è fissato a:

- 167 000 ECU per la Comunità,
- 8 000 ECU per ciascuno degli Stati non membri partecipanti.

L'ECU è quella definita nel regolamento finanziario in vigore, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e nelle disposizioni finanziarie adottate in applicazione di detto regolamento.

#### Articolo 4

1. Dopo aver firmato il presente accordo, ciascuna delle parti contraenti notifica con la massima sollecitudine al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie, in virtù delle proprie disposizioni interne, per l'entrata in vigore del presente accordo.

2. Per le parti contraenti che hanno proceduto alla notifica di cui al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore il 3 novembre 1982 a condizione che la Comunità e almeno uno Stato non membro partecipante abbiano proceduto a tale notifica.

Per le parti contraenti che procedono alla notifica dopo l'entrata in vigore del presente accordo, quest'ultimo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stata trasmessa la notifica.

Le parti contraenti che non abbiano ancora proceduto alla notifica all'entrata in vigore del presente accordo possono partecipare senza diritto di voto ai lavori del comitato per un periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

3. Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica a ciascuna delle parti contraenti l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

#### *Articolo 5*

Il presente accordo si applica nei territori in cui è in vigore il trattato che istituisce la Comunità econo-

mica europea, alle condizioni previste da detto trattato, nonché nei territori degli Stati non membri partecipanti.

#### *Articolo 6*

Il presente accordo, redatto in esemplare unico in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne rimette una copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti.

## ALLEGATO

## SCADENZARIO PLURIENNALE RELATIVO ALL'AZIONE CONCERTATA

«Analisi dei microinquinanti organici nell'acqua» (Azione COST 64b bis)

Voce di bilancio 7369 — R e S nel settore dell'ambiente

(in ECU)

	1979		1980		1981		1982		1983		Totale	
	SI <sup>(1)</sup>	SP <sup>(2)</sup>	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP	SI	SP
I. Stima iniziale delle necessità globali (indici numerici contenuti nello scadenzario degli impegni e dei pagamenti e nella tabella di corrispondenza figurante all'allegato II del bilancio della Commissione):												
— Personale												
— Funzionamento amministrativo	126 000	126 000	121 000	121 000	126 000	126 000	107 000	107 000	167 000	167 000	647 000	647 000
— Contratti												
Totale (da coprire con crediti iscritti nella voce 7369)	126 000	126 000	121 000	121 000	126 000	126 000	107 000	107 000	167 000	167 000	647 000	647 000
II. Stima riveduta delle spese, tenuto conto delle necessità supplementari derivanti dall'adesione di Stati non membri partecipanti:												
— Personale	126 000	126 000	121 000	121 000	126 000	126 000	107 000	107 000	167 000	167 000	647 000	647 000
— Funzionamento amministrativo	6 x 8 000	6 x 8 000	6 x 8 000	6 x 8 000	6 x 8 000	6 x 8 000	6 x 8 000	6 x 8 000	6 x 8 000	6 x 8 000	240 000	240 000
— Contratti												
Nuovo totale	174 000	174 000	169 000	169 000	174 000	174 000	155 000	155 000	215 000	215 000	887 000	887 000
III. Differenza fra I e II da coprire con i contributi degli Stati non membri partecipanti	6 x 8 000	6 x 8 000	6 x 8 000	6 x 8 000	6 x 8 000	6 x 8 000	6 x 8 000	6 x 8 000	6 x 8 000	6 x 8 000	240 000	240 000

(1) SI = stanziamento di impegno.

(2) SP = stanziamento di pagamento.

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 17 dicembre 1982****che modifica le direttive per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai trattori agricoli o forestali a ruote**

(82/890/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che l'articolo 1 della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote <sup>(3)</sup>, modificata dalla direttiva 79/694/CEE <sup>(4)</sup>, limita il campo di applicazione ai trattori montati su pneumatici e muniti di due assi, aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h;

considerando che, ai sensi di detta direttiva, se del caso, i trattori con velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h saranno oggetto di disposizioni speciali; che detti veicoli fanno parte del parco trattori fabbricati ed usati nella Comunità ed apportano vantaggi per quanto riguarda l'efficienza nelle aziende agricole;

considerando che un aumento del 20 % della velocità massima per costruzione attualmente prescritta è ragionevole, tenuto conto degli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e del lavoro nei campi;

considerando che gli Stati membri hanno comunque la possibilità di ridurre la velocità alla quale è consentito guidare un trattore su strada, fissandone i limiti;

<sup>(1)</sup> GU n. C 182 del 19. 7. 1982, pag. 112.<sup>(2)</sup> GU n. C 77 del 29. 3. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 17.

considerando inoltre che i trattori aventi più di due assi possono essere assimilati a quelli con due assi e quindi possono beneficiare delle stesse disposizioni;

considerando che non è pertanto necessario emanare le prescrizioni particolari previste dalla direttiva quadro 74/150/CEE e che è sufficiente estendere il campo di applicazione di tale direttiva e delle direttive particolari contenenti una definizione specifica del loro campo di applicazione ai trattori aventi più di due assi e ai trattori con velocità massima per costruzione compresa tra 25 e 30 km/h,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 1 delle direttive 74/150/CEE, 74/151/CEE <sup>(5)</sup>, 74/152/CEE <sup>(6)</sup>, 74/346/CEE <sup>(7)</sup>, 74/347/CEE <sup>(8)</sup>, 75/321/CEE <sup>(9)</sup>, 75/322/CEE <sup>(10)</sup>, 76/432/CEE <sup>(11)</sup>, 77/311/CEE <sup>(12)</sup>, 77/537/CEE <sup>(13)</sup>, 78/933/CEE <sup>(14)</sup>, 79/532/CEE <sup>(15)</sup>, 79/533/CEE <sup>(16)</sup> e il paragrafo 2 dell'articolo 9 della direttiva 78/764/CEE <sup>(17)</sup> sono sostituiti dal testo seguente:

«2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e muniti di almeno due assi, aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 30 km/h.».

2. Il paragrafo 2 dell'articolo 1 della direttiva 80/720/CEE <sup>(18)</sup> è sostituito dal testo seguente:

<sup>(5)</sup> GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 25.<sup>(6)</sup> GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 33.<sup>(7)</sup> GU n. L 191 del 15. 7. 1974, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 191 del 15. 7. 1974, pag. 5.<sup>(9)</sup> GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 24.<sup>(10)</sup> GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 28.<sup>(11)</sup> GU n. L 122 dell'8. 5. 1976, pag. 1.<sup>(12)</sup> GU n. L 105 del 28. 4. 1977, pag. 1.<sup>(13)</sup> GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 38.<sup>(14)</sup> GU n. L 325 del 20. 11. 1978, pag. 16.<sup>(15)</sup> GU n. L 145 del 13. 6. 1979, pag. 16.<sup>(16)</sup> GU n. L 145 del 13. 6. 1979, pag. 20.<sup>(17)</sup> GU n. L 255 del 18. 9. 1978, pag. 11.<sup>(18)</sup> GU n. L 194 del 28. 7. 1980, pag. 1.

«2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici, muniti di almeno due assi ed aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 30 km/h ed una carreggiata minima fissa o regolabile di uno degli assi motori pari o superiore a 1 150 mm.».

3. Il paragrafo 2 dell'articolo 1 della direttiva 76/763/CEE <sup>(1)</sup> è sostituito dal testo seguente:

«2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori di cui al paragrafo precedente, montati su pneumatici, aventi almeno due assi, con una velocità massima di costruzione compresa tra 6 e 30 km/h e per i quali la carreggiata raggiunge almeno 1 250 mm.».

4. Il punto 1.5 dell'allegato della direttiva 74/152/CEE è sostituito dal testo seguente:

«1.5. Per tener conto dei vari errori dovuti in particolare al procedimento di misura ed all'aumento del regime del motore, in condizione di carico parziale, è ammesso, all'atto dell'omologazione, che la velocità misurata superi del 10 % il valore di 30 km/h.».

#### *Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. CHRISTOPHERSEN

(1) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 135.



## SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1982

**basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni**

(82/891/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g),

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che il coordinamento previsto dall'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), e dal programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento <sup>(4)</sup> è stato iniziato con la direttiva 68/151/CEE <sup>(5)</sup>;

considerando che tale coordinamento è stato proseguito con la direttiva 77/91/CEE <sup>(6)</sup>, per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, con la direttiva 78/660/CEE <sup>(7)</sup>, per quanto riguarda i conti annuali di taluni tipi di società, e con la direttiva 78/855/CEE <sup>(8)</sup>, per quanto riguarda le fusioni delle società per azioni;

considerando che la direttiva 78/855/CEE ha disciplinato soltanto le fusioni delle società per azioni e alcune operazioni assimilate; che tuttavia la proposta della Commissione contemplava altresì l'operazione di scissione; che i pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale erano anche a favore di una regolamentazione di tali operazioni;

considerando che, a causa delle simiglianze esistenti tra le operazioni di fusione e di scissione, il rischio che le garanzie fornite nei confronti delle fusioni

dalla direttiva 78/855/CEE siano eluse potrà essere evitato soltanto introducendo una protezione equivalente in caso di scissione;

considerando quindi che la tutela degli interessi dei soci e dei terzi richiede un coordinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le scissioni di società per azioni, nella misura in cui gli Stati membri autorizzano tale operazione;

considerando che nel quadro di questo coordinamento è particolarmente importante assicurare agli azionisti delle società partecipanti alla scissione un'informazione adeguata e quanto più obiettiva possibile, nonché garantire un'appropriata tutela dei loro diritti;

considerando che la tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti è attualmente disciplinata dalla direttiva 77/187/CEE <sup>(9)</sup>;

considerando che i creditori, obbligazionisti o no, ed i portatori di altri titoli delle società partecipanti alla scissione devono essere tutelati onde evitare che la realizzazione della fusione li leda;

considerando che la pubblicità prevista dalla direttiva 68/151/CEE deve essere estesa alle operazioni relative alla scissione affinché i terzi ne siano sufficientemente informati;

considerando che è necessario estendere le garanzie previste in favore dei soci e dei terzi, nel quadro della procedura di scissione, a talune operazioni giuridiche che, in certi settori essenziali, hanno delle caratteristiche analoghe a quelle della scissione affinché questa tutela non possa essere elusa;

considerando che, in vista di garantire la sicurezza giuridica nelle relazioni sia fra le società partecipanti alla scissione che fra queste ed i terzi nonché fra gli azionisti, bisogna limitare i casi di nullità e stabilire

(1) GU n. C 89 del 14. 7. 1970, pag. 20.

(2) GU n. C 129 dell'11. 12. 1972, pag. 50, e GU n. C 95 del 28. 4. 1975, pag. 12.

(3) GU n. C 88 del 6. 9. 1971, pag. 18.

(4) GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.

(5) GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8.

(6) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 1.

(7) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

(8) GU n. L 295 del 20. 10. 1978, pag. 36.

(9) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 26.

da una parte il principio della sanatoria ogni volta che essa è possibile e, dall'altra, un termine breve per l'esercizio dell'azione di nullità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### *Articolo 1*

1. Se gli Stati membri permettono per le società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 78/855/CEE, soggette alla loro legislazione, l'operazione di scissione mediante incorporazione, definita all'articolo 2 della presente direttiva, essi sottopongono tale operazione al capitolo I della presente direttiva.

2. Se gli Stati membri permettono per le società di cui al paragrafo 1 l'operazione di scissione tramite costituzione di nuove società, definita all'articolo 21, paragrafo 1, essi sottopongono tale operazione al capitolo II.

3. Se gli Stati membri permettono per le società di cui al paragrafo 1 l'operazione con la quale una scissione mediante incorporazione, definita all'articolo 2, paragrafo 1, è combinata con una scissione mediante costituzione di nuove società, definita all'articolo 21, paragrafo 1, essi sottopongono tale operazione al capitolo I ed all'articolo 22.

4. È d'applicazione l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 78/855/CEE.

### CAPITOLO I

#### **Scissione mediante incorporazione**

##### *Articolo 2*

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per scissione mediante incorporazione l'operazione con la quale una società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione agli azionisti della società scissa di azioni delle società beneficiarie dei conferimenti risultanti dalla scissione, in seguito denominate «società beneficiarie», e eventualmente di un conguaglio in denaro non superiore al 10% del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, del loro equivalente contabile.

2. È d'applicazione l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 78/855/CEE.

3. Laddove la presente direttiva rinvia alla direttiva 78/855/CEE, l'espressione «società partecipanti alla fusione» designa le società che partecipano alla scissione, l'espressione «società incorporata» designa la società oggetto di scissione, l'espressione «società incorporante» designa ciascuna delle società beneficiarie e l'espressione «progetto di fusione» designa il progetto di scissione.

##### *Articolo 3*

1. Gli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla scissione redigono per iscritto un progetto di scissione.

2. Il progetto di scissione indica almeno:

- a) il tipo, la denominazione e la sede sociale delle società partecipanti alla scissione;
  - b) il rapporto di cambio delle azioni e, eventualmente, l'importo del conguaglio;
  - c) le modalità di assegnazione delle azioni delle società beneficiarie;
  - d) la data a decorrere dalla quale tali azioni danno diritto al dividendo, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;
  - e) la data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto dell'una o dell'altra società beneficiaria;
  - f) i diritti accordati dalle società beneficiarie ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e ai portatori di titoli diversi dalle azioni ovvero le disposizioni proposte nei loro confronti;
  - g) tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società partecipanti alla scissione;
  - h) la descrizione e la ripartizione esatte degli elementi del patrimonio attivo e passivo da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie;
  - i) la ripartizione tra gli azionisti della società scissa delle azioni delle società beneficiarie nonché il criterio sul quale si basa tale ripartizione.
3. a) Se un elemento del patrimonio attivo non è attribuito nel progetto di scissione e l'interpretazione di quest'ultimo non permette di deciderne la ripartizione, questo elemento o

il suo controvalore è ripartito tra tutte le società beneficiarie proporzionalmente all'attivo netto attribuito a ciascuna di dette società nel progetto di scissione.

- b) Se un elemento del patrimonio passivo non è attribuito nel progetto di scissione e l'interpretazione di quest'ultimo non permette di deciderne la ripartizione, ciascuna delle società beneficiarie ne è solidalmente responsabile. Gli Stati membri possono prevedere che questa responsabilità solidale sia limitata all'attivo netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.

#### Articolo 4

Per ciascuna delle società partecipanti alla scissione, il progetto di scissione deve essere reso pubblico secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE<sup>(1)</sup>, almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale che deve deliberare sul progetto di scissione.

#### Articolo 5

1. La scissione deve essere approvata per lo meno dall'assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla scissione. L'articolo 7 della direttiva 78/855/CEE è applicabile per quanto riguarda la maggioranza richiesta per tali decisioni, la loro portata e la necessità di una votazione separata.

2. Se le azioni delle società beneficiarie sono attribuite agli azionisti della società scissa non proporzionalmente ai loro diritti nel capitale di tale società, gli Stati membri possono prevedere che gli azionisti minoritari di quest'ultima possano esercitare il diritto di far acquistare le loro azioni. In questo caso hanno il diritto di ottenere una contropartita corrispondente al valore delle loro azioni. In caso di disaccordo su questa contropartita, essa deve poter essere stabilita da un giudice.

#### Articolo 6

La legislazione di uno Stato membro può non imporre la deliberazione di approvazione della scissione da parte dell'assemblea generale di una società beneficiaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la pubblicità prescritta all'articolo 4 è fatta, per la società beneficiaria, almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale della società scissa che deve deliberare sul progetto di scissione;
- b) tutti gli azionisti della società beneficiaria hanno il diritto, almeno un mese prima della data di cui alla lettera a), di prendere visione, presso la sede sociale di tale società, dei documenti indicati nell'articolo 9, paragrafo 1;
- c) uno o più azionisti della società beneficiaria che dispongono di azioni per una percentuale minima del capitale sottoscritto devono avere il diritto di ottenere la convocazione di un'assemblea generale della società beneficiaria che deve deliberare sulla scissione. Tale percentuale minima non può essere fissata a più del 5%. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che le azioni senza diritto di voto siano escluse dal calcolo di questa percentuale.

#### Articolo 7

1. Gli organi di amministrazione o di direzione di ciascuna delle società partecipanti alla scissione redigono ciascuno una relazione scritta particolareggiata che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di scissione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni, nonché il criterio per la loro ripartizione.

2. La relazione indica le eventuali difficoltà particolari di valutazione.

Essa menziona inoltre l'elaborazione della relazione riguardante la verifica dei conferimenti non in contanti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE<sup>(2)</sup>, per le società beneficiarie, nonché il registro presso il quale tale relazione dev'essere depositata.

3. Gli organi di direzione o di amministrazione della società scissa devono informare l'assemblea generale della società scissa nonché gli organi di direzione o di amministrazione delle società beneficiarie, affinché informino l'assemblea generale della loro società in merito ad ogni modifica importante del patrimonio attivo e passivo intervenuta tra la data di elaborazione del progetto di scissione e la data di riunione dell'assemblea generale della società scissa che deve deliberare sul progetto di scissione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 1.

*Articolo 8*

1. Per ciascuna delle società partecipanti alla scissione, uno o più esperti indipendenti da queste, designati o abilitati da una autorità giudiziaria o amministrativa, esaminano il progetto di scissione e redigono una relazione scritta destinata agli azionisti. Tuttavia, la legislazione di uno Stato membro può prevedere la designazione di uno o più esperti indipendenti per tutte le società partecipanti alla scissione se tale designazione, su richiesta congiunta di tali società, è fatta da un'autorità giudiziaria o amministrativa. Gli esperti possono essere, secondo la legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche ovvero società.

2. Si applica l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva 78/855/CEE.

3. Gli Stati membri possono prevedere che la relazione sulla verifica dei conferimenti non in contanti, di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE, e la relazione sul progetto di scissione, di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano redatte dallo stesso o dagli stessi esperti.

*Articolo 9*

1. Almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale che deve deliberare sul progetto di scissione, ogni azionista ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale, almeno dei documenti seguenti:

- a) il progetto di scissione;
- b) i conti annuali, nonché le relazioni di gestione degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla scissione;
- c) una situazione contabile riferita a una data che non deve essere anteriore al primo giorno del terzo mese precedente la data del progetto di scissione, qualora gli ultimi conti annuali si riferiscano ad un esercizio chiuso oltre sei mesi prima di tale data;
- d) le relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla scissione previste all'articolo 7, paragrafo 1;
- e) le relazioni degli esperti previste all'articolo 8.

2. La situazione contabile di cui al paragrafo 1, lettera c), è redatta secondo gli stessi metodi e secondo gli stessi criteri di presentazione dell'ultimo stato patrimoniale annuale.

Tuttavia la legislazione di uno Stato membro può prevedere:

- a) che non è necessario procedere ad un nuovo inventario reale;
- b) che le valutazioni contenute nell'ultimo stato patrimoniale sono modificate soltanto in ragione dei movimenti delle scritture contabili; occorre peraltro tener conto:
  - degli ammortamenti e accantonamenti provvisori,
  - delle modificazioni sostanziali del valore reale che non appaiono nelle scritture contabili.

3. Copia integrale o, se lo desiderano, parziale dei documenti indicati al paragrafo 1, deve essere rilasciata gratuitamente agli azionisti che ne facciano richiesta.

*Articolo 10*

Gli Stati membri possono permettere che non siano applicati l'articolo 7, l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), qualora tutti gli azionisti e i portatori di altri titoli che danno diritto a voto, delle società partecipanti alla scissione, vi abbiano rinunciato.

*Articolo 11*

La tutela dei diritti dei lavoratori di ciascuna delle società partecipanti alla scissione è disciplinata conformemente alla direttiva 77/187/CEE <sup>(1)</sup>.

*Articolo 12*

1. Le legislazioni degli Stati membri devono prevedere un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla scissione per i crediti che siano anteriori alla pubblicazione del progetto di scissione e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicazione.

2. A tal fine le legislazioni degli Stati membri prevedono, quanto meno, che tali creditori abbiano il diritto di ottenere adeguate garanzie, qualora le situazioni finanziarie della società scissa e della società cui sarà trasferito l'obbligo conformemente al progetto di scissione rendano necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.

<sup>(1)</sup> GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 26.

3. Nella misura in cui non sia stato soddisfatto un creditore della società alla quale è stato trasferito l'obbligo, conformemente al progetto di scissione, le società beneficiarie sono solidalmente responsabili di questo obbligo. Gli Stati membri possono limitare questa responsabilità all'attivo netto attribuito ad ogni società diversa da quella cui l'obbligo è stato trasferito. Gli Stati membri possono non applicare il presente paragrafo, qualora conformemente all'articolo 23 l'operazione di scissione sia sottoposta al controllo di un'autorità giudiziaria e qualora la maggioranza dei creditori, rappresentativa dei tre quarti dell'importo dei crediti, o una maggioranza di una categoria di creditori della società scissa, rappresentativa dei tre quarti dell'importo dei crediti, abbia rinunciato, in un'assemblea tenuta conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), ad invocare la responsabilità solidale.

4. Si applica l'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 78/855/CEE.

5. Fatte salve le disposizioni relative all'esercizio collettivo dei loro diritti, i paragrafi da 1 a 4 sono applicabili agli obbligazionisti delle società partecipanti alla scissione a meno che la scissione sia stata approvata dall'assemblea degli obbligazionisti, se la legislazione nazionale la prevede, oppure dai singoli obbligazionisti.

6. Gli Stati membri possono prevedere che le società beneficiarie siano vincolate solidalmente per gli obblighi della società scissa. In tal caso essi possono non applicare i paragrafi precedenti.

7. Se uno Stato membro combina il sistema di tutela dei creditori di cui ai paragrafi da 1 a 5 con la responsabilità solidale delle società beneficiarie di cui al paragrafo 6, esso può limitare questa responsabilità all'attivo netto attribuito a ciascuna di queste società.

#### *Articolo 13*

I portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali, devono beneficiare, nelle società beneficiarie contro le quali tali titoli possono essere opposti conformemente al progetto di scissione, di diritti almeno equivalenti a quelli di cui beneficiavano nella società scissa, a meno che la modifica dei loro diritti sia stata approvata da una assemblea dei portatori di detti titoli, se la legislazione nazionale prevede questa assemblea, oppure dai singoli portatori di detti titoli, o anche a meno che tali portatori abbiano il diritto di ottenere il riscatto dei loro titoli.

#### *Articolo 14*

Se la legislazione di uno Stato membro non prevede per le scissioni un controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, ovvero se tale controllo non verte su tutti gli atti necessari alla scissione, si applica l'articolo 16 della direttiva 78/855/CEE.

#### *Articolo 15*

Le legislazioni degli Stati membri determinano la data alla quale la scissione ha efficacia.

#### *Articolo 16*

1. Per ognuna delle società partecipanti alla scissione, la scissione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

2. Qualunque società beneficiaria può adempiere le formalità di pubblicità relativa alla società scissa.

#### *Articolo 17*

1. La scissione produce ipso jure e simultaneamente e seguenti effetti:

a) il trasferimento, tanto tra la società scissa e le società beneficiarie, quanto nei confronti dei terzi, dell'intero patrimonio attivo e passivo della società scissa alle società beneficiarie; questo trasferimento è fatto per parti conformemente alla ripartizione prevista dal progetto di scissione o dall'articolo 3, paragrafo 3;

b) gli azionisti della società scissa divengono azionisti di una o delle società beneficiarie conformemente alla ripartizione prevista dal progetto di scissione;

c) la società scissa si estingue.

2. Nessuna azione di una società beneficiaria è scambiata in sostituzione delle azioni della società scissa detenute:

a) dalla società beneficiaria stessa o da una persona che agisce a proprio nome, ma per conto della società;

b) oppure dalla società scissa stessa o da una persona che agisce a proprio nome, ma per conto della società.

3. Sono salve le legislazioni degli Stati membri che richiedono formalità particolari ai fini dell'opponibilità ai terzi del trasferimento di taluni beni, diritti e obblighi apportati dalla società scissa. La o le società beneficiarie cui sono trasferiti tali beni, diritti o obblighi conformemente al progetto di scissione o all'articolo 3, paragrafo 3, possono procedere esse stesse a tali formalità; tuttavia la legislazione degli Stati membri può permettere alla società scissa di continuare a procedere a tali formalità durante un periodo limitato che non può essere fissato, salvo casi eccezionali, a più di sei mesi dopo la data in cui la scissione ha efficacia.

#### Articolo 18

Le legislazioni degli Stati membri disciplinano almeno la responsabilità civile nei confronti degli azionisti della società scissa, dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione di questa società in conseguenza di irregolarità di membri di detto organo commesse nella preparazione e nella realizzazione della scissione, nonché la responsabilità civile degli esperti incaricati di redigere per questa società la relazione prevista dall'articolo 8 in conseguenza di irregolarità commesse da detti esperti nell'esercizio delle loro funzioni.

#### Articolo 19

1. Le legislazioni degli Stati membri possono disciplinare il regime di nullità della scissione solo alle condizioni seguenti:

- a) la nullità dev'essere dichiarata con sentenza;
- b) una scissione efficace ai sensi dell'articolo 15 può essere dichiarata nulla solo se è mancato il controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, oppure l'atto pubblico, o se si è accertato che la deliberazione dell'assemblea generale è nulla o annullabile in virtù del diritto nazionale;
- c) l'azione di nullità non può essere proposta decorsi sei mesi dalla data alla quale la scissione è opponibile a chi vuol far valere la nullità oppure se la nullità è stata sanata;

d) quando è ancora possibile eliminare l'irregolarità suscettibile di provocare la nullità della scissione, il giudice competente assegna alle società interessate un termine di sanatoria;

e) la sentenza che dichiara la nullità della scissione è resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE;

f) l'opposizione di terzo, se prevista dalla legislazione di uno Stato membro, non può essere proposta oltre sei mesi dalla data in cui la sentenza è resa pubblica conformemente alla direttiva 68/151/CEE;

g) la sentenza che dichiara la nullità della scissione non pregiudica per sé stessa la validità degli obblighi delle società beneficiarie o degli obblighi assunti nei confronti di esse anteriori alla pubblicità della sentenza e posteriori alla data indicata all'articolo 15;

h) ciascuna delle società beneficiarie è responsabile degli obblighi sorti a suo carico dopo la data in cui la scissione ha preso effetto e prima della data in cui è stata pubblicata la decisione di nullità della scissione. Anche la società scissa è responsabile di tali obblighi; gli Stati membri possono prevedere che tale responsabilità sia limitata all'attivo netto attribuito alla società beneficiaria a carico della quale è sorto l'obbligo.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), la legislazione di uno Stato membro può anche far dichiarare la nullità della scissione da parte di un'autorità amministrativa qualora sia possibile fare ricorso contro tale atto dinanzi ad un'autorità giudiziaria. Le lettere b), d), e), f), g) e h) si applicano per analogia all'autorità amministrativa. Questa procedura di nullità non potrà più essere intrapresa dopo la scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 15.

3. Sono salve le legislazioni degli Stati membri relative alla nullità di una scissione dichiarata in seguito ad un controllo della scissione diverso dal controllo preventivo di legittimità giudiziario o amministrativo.

#### Articolo 20

Se le società beneficiarie sono, nel loro insieme, titolari di tutte le azioni della società scissa e degli altri titoli della stessa che danno diritto di voto

nell'assemblea generale, gli Stati membri possono, fatto salvo l'articolo 6, non imporre l'approvazione del progetto di scissione da parte dell'assemblea generale della società scissa se sono soddisfatte almeno le condizioni seguenti:

- a) è fatta per ciascuna delle società che partecipano all'operazione la pubblicità prescritta all'articolo 4, almeno un mese prima che l'operazione sia produttiva di effetti;
- b) tutti gli azionisti delle società che partecipano all'operazione hanno il diritto, almeno un mese prima che l'operazione sia produttiva di effetti, di prendere conoscenza nella sede sociale della loro società dei documenti indicati all'articolo 9, paragrafo 1. L'articolo 9, paragrafi 2 e 3, si applica ugualmente;
- c) uno o più azionisti della società scissa che dispongono di azioni per una percentuale minima del capitale sottoscritto devono avere il diritto di ottenere la convocazione di un'assemblea generale della società scissa perché l'assemblea deliberi sulla scissione. Questa percentuale minima non può essere fissata a più del 5%. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che le azioni senza diritto di voto siano escluse dal calcolo della percentuale;
- d) in mancanza di convocazione dell'assemblea generale della società scissa che deve deliberare sulla scissione, l'informazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, riguarda qualsiasi modifica importante del patrimonio attivo e passivo avvenuta dopo la data di compilazione del progetto di scissione.

## CAPITOLO II

### Scissione mediante costituzione di nuove società

#### Articolo 21

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per scissione mediante costituzione di nuove società l'operazione con la quale una società, tramite il suo scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società di nuova costituzione l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione agli azionisti della società scissa di azioni delle società beneficiarie e, eventualmente, di un conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, del loro equivalente contabile.

2. È d'applicazione l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 78/855/CEE.

#### Articolo 22

1. Alla scissione mediante costituzione di nuove società sono applicabili gli articoli 3, 4, 5 e 7, l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 9 a 19 della presente direttiva, fatti salvi gli articoli 11 e 12 della direttiva 68/151/CEE. A tal fine l'espressione «società partecipanti alla scissione» designa la società scissa e l'espressione «società beneficiaria» designa ciascuna delle nuove società.

2. Il progetto di scissione menziona, oltre alle indicazioni previste all'articolo 3, paragrafo 2, il tipo, la denominazione e la sede sociale di ciascuna delle nuove società.

3. Il progetto di scissione e, se sono oggetto di un atto separato, l'atto costitutivo o il progetto di atto costitutivo e lo statuto o il progetto di statuto di ciascuna delle nuove società sono approvati dall'assemblea generale della società scissa.

4. Gli Stati membri possono prevedere che la relazione sulla verifica dei conferimenti non in contanti, conformemente all'articolo 10 della direttiva 77/91/CEE, nonché la relazione sul progetto di scissione, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della presente direttiva, siano redatte dallo stesso o dagli stessi esperti.

5. Gli Stati membri possono prevedere che non si applichino né l'articolo 8, né l'articolo 9 per quanto concerne la relazione degli esperti qualora le azioni di ciascuna delle nuove società siano attribuite agli azionisti della società scissa proporzionalmente ai loro diritti nel capitale di tale società.

## CAPITOLO III

### Scissione soggetta al controllo dell'autorità giudiziaria

#### Articolo 23

1. Gli Stati membri possono applicare il paragrafo 2 se l'operazione di scissione è soggetta al controllo di un'autorità giudiziaria che ha il potere:

- a) di convocare l'assemblea generale degli azionisti della società scissa al fine di deliberare sulla scissione;
- b) di assicurarsi che gli azionisti di ciascuna società che partecipa alla scissione abbiano ricevuto o possano procurarsi almeno i documenti di cui all'articolo 9 entro un termine che con-

senta loro di esaminarli in tempo utile prima della data della riunione dell'assemblea generale della loro società che deve deliberare sulla scissione; qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui all'articolo 6, il termine deve essere sufficiente per consentire agli azionisti delle società beneficiarie di esercitare i diritti che l'articolo 6 summenzionato conferisce loro;

- c) di convocare qualsiasi assemblea di creditori di ciascuna società che partecipa alla scissione per deliberare in merito alla stessa;
  - d) di assicurarsi che i creditori di ciascuna società che partecipa alla scissione abbiano ricevuto o possano procurarsi almeno il progetto di scissione entro un termine che consenta loro di esaminarlo in tempo utile prima della data di cui alla lettera b);
  - e) di approvare il progetto di scissione.
2. Se l'autorità giudiziaria costata che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), e non è arrecato alcun pregiudizio agli azionisti e ai creditori, essa può dispensare le società che partecipano alla scissione dall'applicazione:
- a) dell'articolo 4, purché l'adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori di cui all'articolo 12, paragrafo 1, copra tutti i crediti, indipendentemente dalla data a cui essi risalgono;
  - b) delle condizioni di cui all'articolo 6, lettere a) e b), qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà prevista in detto articolo;
  - c) dell'articolo 9 per quanto concerne il termine e le modalità fissate per permettere agli azionisti di prendere conoscenza dei documenti a cui detto articolo si riferisce.

#### CAPITOLO IV

##### Altre operazioni assimilate alla scissione

###### Articolo 24

Quando la legislazione di uno Stato membro permette, per una delle operazioni di cui all'articolo 1, che il conguaglio in contanti sia superiore al 10 %, si applicano i capitoli I, II e III.

###### Articolo 25

Quando la legislazione di uno Stato membro permette una delle operazioni di cui all'articolo 1, senza che la società scissa si estingua, sono applica-

bili i capitoli I, II e III, salvo l'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

#### CAPITOLO V

##### Disposizioni finali

###### Articolo 26

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1986, sempreché a questa data essi permettano operazioni cui si applica la presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Se uno Stato membro, dopo la data prevista al paragrafo 1, permette l'operazione di scissione, esso mette in vigore le disposizioni di cui al paragrafo 1 alla data in cui permette tale operazione. Esso ne informa immediatamente la Commissione.

3. Tuttavia può essere previsto un termine di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1 per l'applicazione di dette disposizioni alle «unregistered companies» nel Regno Unito e in Irlanda.

4. Gli Stati membri possono non applicare gli articoli 12 e 13 per quanto riguarda i detentori di obbligazioni e di altri titoli convertibili in azioni qualora, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni indicate al paragrafo 1 o 2, le condizioni di emissione abbiano già fissato la posizione di tali detentori in caso di scissione.

5. Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva alle scissioni o alle operazioni assimilate, per la preparazione o la realizzazione delle quali sia già, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni indicate ai paragrafi 1 e 2, intervenuto un atto o realizzata una formalità, secondo le prescrizioni della legge nazionale.

###### Articolo 27

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. CHRISTOPHERSEN



## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1982

**che modifica la decisione 78/640/CEE relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle operazioni di ispezione e di sorveglianza delle acque marittime della Danimarca e dell'Irlanda**

(82/892/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'instaurazione di un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e l'attuazione di misure di limitazione dell'attività della pesca rendono necessarie, nell'interesse della Comunità, la protezione delle risorse e la sorveglianza delle acque marittime soggette alla giurisdizione degli Stati membri:

considerando che la decisione 78/640/CEE (2) stabilisce che la Comunità partecipa alle spese sostenute nel periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1982 dalla Danimarca e dall'Irlanda per la realizzazione di azioni a breve ed a medio termine che implicano la messa in servizio di un materiale specifico adeguato all'ispezione ed alla sorveglianza dell'attività della pesca:

considerando che le azioni a medio termine comportano in particolare l'acquisto o la costruzione di navi guardacoste, l'acquisto di aerei da ricognizione, nonché l'acquisto e l'installazione della necessaria attrezzatura tecnica, elettronica e fotografica:

considerando che l'attuazione di queste azioni a medio termine in Irlanda ha subito ritardi causati dalla complessità dei lavori di progettazione di un materiale nuovo di caratteristiche particolarmente perfezionate per garantire l'efficacia dell'ispezione e della sorveglianza in zone di pesca molto estese:

considerando che di conseguenza gli investimenti previsti dall'Irlanda non potranno essere completa-

mente realizzati prima del 1° gennaio 1983; che pertanto è necessario prorogare il termine previsto, per consentire, nell'interesse comunitario, il completamento dei lavori previsti e garantire la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese relative:

considerando che al fine di agevolare l'esecuzione dei lavori in questione è opportuno che la Comunità possa concedere anticipi all'Irlanda in funzione dell'esecuzione degli investimenti approvati dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 78/640/CEE è modificata come segue:

1. il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. La Comunità rimborserà le spese imputabili sostenute dalla Danimarca e dall'Irlanda per mettere in atto i mezzi di cui al paragrafo 1:

— a concorrenza di 10 milioni di ECU per la Danimarca, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1977 e il 31 dicembre 1982;

— a concorrenza di 46 milioni di ECU per l'Irlanda, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1977 e il 31 dicembre 1984.»;

2. è inserito l'articolo seguente:

*«Articolo 1 bis*

1. Per la realizzazione degli investimenti da essa approvati, la Commissione può erogare al governo d'Irlanda anticipi nei limiti dell'80 % del costo dei lavori previsti per ciascun lotto annuale.

2. Il governo d'Irlanda può presentare alla Commissione, al più presto tre mesi prima

(1) GU n. C 292 dell'8. 11. 1982, pag. 31.

(2) GU n. L 211 dell'1. 8. 1978, pag. 34.

dell'inizio effettivo dei lavori del lotto annuale, una domanda di anticipo che consenta di costatare il rispetto delle condizioni per il versamento.

Sei mesi dopo il versamento di questo anticipo, il governo d'Irlanda deve comprovare alla Commissione che lo stato di avanzamento dei lavori raggiunge almeno il 6,5 % del lotto annuale moltiplicato per il numero di mesi trascorsi dalla data di inizio dei lavori precisata nella domanda di anticipo. Il governo d'Irlanda sarà tenuto a restituire l'anticipo riscosso, qualora non possa apportare questa prova.

3. Le richieste di anticipo relative agli altri lotti annuali di lavori possono essere presentate quando i lavori del lotto precedente hanno raggiunto almeno l'80 % delle previsioni e siano terminati gli eventuali lotti precedenti.

4. Il governo d'Irlanda deve presentare, al più tardi tre mesi dopo la conclusione prevista di un lotto annuale di lavori per la quale è stato riscosso un anticipo, una domanda di liquidazione del contributo concesso a detto lotto. Il governo d'Irlanda sarà tenuto a restituire l'anticipo riscosso, qualora non possa presentare questa richiesta.»;

3. il testo del punto 2, prima frase, dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

«2. Le azioni a medio termine devono essere realizzate anteriormente

— al 1° gennaio 1983 per la Danimarca, e

— al 1° gennaio 1985 per l'Irlanda.»;

4. il testo del punto 6 dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

«6. Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate dal governo d'Irlanda nel corso di un anno civile o di una sua parte superiore a tre mesi. Esse sono presentate alla Commissione entro un termine di sei mesi per le spese relative ad un anno civile e di tre mesi per le spese relative ad una sua parte.».

#### *Articolo 2*

Il Regno di Danimarca e l'Irlanda sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

O. MØLLER

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 21 dicembre 1982****che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino**

(82/893/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,considerando che la direttiva 64/432/CEE <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 82/61/CEE <sup>(4)</sup>, prevede i requisiti sanitari cui devono rispondere gli animali vivi delle specie bovina e suina destinati agli scambi intracomunitari;

considerando che, tenuto conto dell'evoluzione dell'afta epizootica e della malattia vescicolosa del suino nella Comunità, occorre mantenere per un periodo supplementare le misure comunitarie previste negli articoli 4 bis e 4 ter della direttiva 64/432/CEE; che, in caso di comparsa fortuita di afta epizootica in una parte limitata del territorio di uno Stato membro, il beneficio di tali disposizioni deve peraltro essere mantenuto se la malattia è stata eliminata;

considerando che la direttiva 72/461/CEE <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE <sup>(6)</sup>, prevede le condizioni di polizia sanitaria cui devono rispondere gli animali dai quali sono ottenute le carni destinate agli scambi intracomunitari;

considerando che, data l'evoluzione dell'afta epizootica nella Comunità, conviene mantenere per un ulteriore periodo le misure comunitarie previste all'articolo 13 della direttiva 72/461/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

1. nell'articolo 4 bis, primo comma, la data del 31 dicembre 1982 è sostituita da quella del 31 dicembre 1983;
2. all'articolo 4 ter:
  - a) nel primo e nel secondo comma, la data del 31 dicembre 1982 è sostituita da quella del 31 dicembre 1983;
  - b) è aggiunto il comma seguente:
 

«Il presente articolo rimane applicabile:

    - i) agli Stati membri di cui al primo comma, frase introduttiva, qualora l'afta epizootica sia stata costatata in una parte limitata del loro territorio e sia stata eliminata;
    - ii) agli Stati membri di cui al primo comma, lettere A e B, qualora l'afta epizootica sia stata costatata in una parte limitata del loro territorio e sia stata eliminata.».

*Articolo 2*

Nell'articolo 13 della direttiva 72/461/CEE la data del 31 dicembre 1982 è sostituita da quella del 31 dicembre 1983.

*Articolo 3*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1983.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

O. MÖLLER

<sup>(1)</sup> Parere reso il 17 dicembre 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(2)</sup> Parere reso il 17 dicembre 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(3)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.<sup>(4)</sup> GU n. L 29 del 6. 2. 1982, pag. 13.<sup>(5)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.<sup>(6)</sup> GU n. L 186 dell'8. 7. 1982, pag. 20.

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 21 dicembre 1982****concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità**

(82/894/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che la Comunità ha disciplinato gli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche, di carni fresche di pollame e di prodotti a base di carne;

considerando che la comparsa o la presenza di talune malattie contagiose degli animali comporta un rischio per il patrimonio zootecnico comunitario, soprattutto a causa della loro propagazione in seguito a scambi intracomunitari, che è indispensabile una rapida e precisa informazione per applicare le varie misure di tutela previste dalla regolamentazione comunitaria;

considerando che ogni Stato membro deve notificare agli altri Stati membri e alla Commissione la comparsa o la scomparsa di determinate malattie nel suo territorio, in conformità dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 80/1274/CEE <sup>(4)</sup>, dell'articolo 11 della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 80/216/CEE <sup>(6)</sup>, dell'articolo 7 della direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intra-comunitari di carni fresche <sup>(7)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 80/1099/CEE <sup>(8)</sup>, e dell'articolo 7 della direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni <sup>(9)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 80/1100/CEE <sup>(10)</sup>;

considerando che occorre specificare il metodo di notifica e le malattie da notificare e che occorre in particolare fare periodicamente il punto sulla situazione in ciascuno Stato membro;

considerando che, tenendo conto dell'esperienza che si farà in fatto di notifica, si effettuerà un adeguamento alle esigenze tecniche con una procedura che crei una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

1. La presente direttiva si applica alla notifica:
  - di focolai di una delle malattie elencate nell'allegato I,
  - della soppressione — dopo l'estinzione dell'ultimo focolaio — delle restrizioni introdotte in seguito alla comparsa di una delle malattie elencate nell'allegato I.
2. La presente direttiva è applicabile, fatte salve le disposizioni speciali relative all'informazione in materia d'armonizzazione delle misure di eradicazione e/o profilassi delle malattie degli animali.

*Articolo 2*

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «azienda»: il complesso agricolo o di altra natura situato nel territorio di uno Stato membro e nel quale sono tenuti o allevati animali;

<sup>(1)</sup> Parere reso il 12/13 aprile 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(2)</sup> GU n. C 112 del 3. 5. 1982, pag. 4.<sup>(3)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.<sup>(4)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 75.<sup>(5)</sup> GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.<sup>(6)</sup> GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 8.<sup>(7)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.<sup>(8)</sup> GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 14.<sup>(9)</sup> GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.<sup>(10)</sup> GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 16.

- b) «caso»: la conferma ufficiale, su qualsiasi animale o carcassa, di una delle malattie elencate nell'allegato I;
- c) «focolaio»: l'azienda o il luogo situati nel territorio della Comunità in cui sono riuniti animali e in cui uno o più casi sono stati ufficialmente confermati;
- d) «focolaio primario»: focolaio epidemiologicamente non collegato con un altro focolaio manifestatosi in precedenza nella stessa regione di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE, o il primo focolaio in un'altra regione dello stesso Stato membro.

### Articolo 3

1. Ogni Stato membro notifica direttamente alla Commissione e a ciascuno degli altri Stati membri, entro 24 ore:

- l'insorgenza nel proprio territorio del focolaio primario di una delle malattie elencate nell'allegato I,
- la soppressione — dopo l'estinzione dell'ultimo focolaio — delle restrizioni introdotte nel suo territorio in seguito alla comparsa di una delle malattie elencate nell'allegato I.

2. Le notifiche, di cui al paragrafo 1, che implicano le informazioni di cui all'allegato II, sono trasmesse mediante telex.

3. Nel caso della peste suina classica sono considerate sufficienti le informazioni fornite in conformità della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 80/1274/CEE <sup>(2)</sup>.

### Articolo 4

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ogni Stato membro notifica direttamente alla Commissione, almeno il primo giorno lavorativo di ogni settimana, i focolai secondari di una delle malattie elencate nell'allegato I costatati sul suo territorio.

Tale notifica deve riferirsi alla settimana che termina alla mezzanotte della domenica precedente la notifica stessa.

<sup>(1)</sup> GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 75.

La Commissione stabilisce l'eventuale correlazione tra i vari elementi di informazione e li comunica alle autorità veterinarie di ciascuno Stato membro.

2. Qualora la Commissione non riceva alcuna notifica, si considera che nessun focolaio secondario si è manifestato nel periodo di cui al secondo comma del paragrafo 1.

3. Le notifiche di cui al paragrafo 1 devono contenere le informazioni specificate nell'allegato II ed essere trasmesse per telex.

### Articolo 5

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 e prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, viene stabilito il metodo codificato da utilizzare per la trasmissione delle informazioni di cui all'allegato II.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 6 può essere deciso:

- di integrare o modificare gli allegati,
- che, fatto salvo l'articolo 4 e tenuto conto della malattia in causa e dei particolari sviluppi epidemiologici, la portata, il contenuto e la frequenza della notifica sono temporaneamente modificati.

### Articolo 6

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti.

4. La Commissione adotta le misure e provvede alla loro immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di un parere, la

Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, salvo nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

*Articolo 7*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative neces-

sarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1984 e ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 8*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

O. MØLLER

*ALLEGATO I***Malattie per cui è necessaria la notifica**

Afta epizootica

Peste bovina

Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

Febbre catarrale ovina (Blue tongue)

Malattia vescicolosa dei suini

Peste suina classica

Peste suina africana

Malattia di Teschen

Peste aviaria

Malattia di Newcastle

---

*ALLEGATO II***Informazioni fornite al momento della notifica**

1. **Informazione ai sensi dell'articolo 3 sui focolai primari delle malattie elencate nell'allegato I:**
    1. Data dell'invio
    2. Ora dell'invio
    3. Nome dello Stato membro
    4. a) Nome della malattia  
b) Se del caso, tipo di virus
    5. Data di conferma
    6. Ubicazione geografica dell'azienda
    7. Numero di animali sospetti presenti nell'azienda: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame
    8. Numero di animali macellati: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame
    9. Numero di carcasse distrutte: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame
  
  2. **Informazione ai sensi dell'articolo 4 sui focolai secondari delle malattie elencate nell'allegato I:**
    1. Data dell'invio
    2. Ora dell'invio
    3. Nome dello Stato membro
    4. Per ogni malattia notificata:
      - a) Nome della malattia
      - b) Numero di focolai
  
  3. **Informazione ai sensi dell'articolo 3 sulla soppressione delle restrizioni applicate in uno Stato membro dopo l'estinzione dell'ultimo focolaio delle malattie elencate nell'allegato I:**
    1. Data dell'invio
    2. Ora dell'invio
    3. Nome dello Stato membro
    4. Nome della malattia
    5. Data di soppressione delle restrizioni
-



**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 21 dicembre 1982****relativa ad un contributo finanziario della Comunità a favore della lotta contro l'afta epizootica nell'Europa sud-orientale**

(82/895/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

*Articolo 1*

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

La Comunità contribuisce alla lotta intrapresa contro i virus aftosi esotici nei paesi sud-orientali dell'Europa. La Commissione è incaricata di pagare un contributo al programma della FAO a titolo degli esercizi 1982 e 1983.

*Articolo 2*visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che delle epidemie di afta epizootica, provocate da virus esotici per la Comunità, si sono manifestate negli ultimi anni in talune regioni sud-orientali dell'Europa; che sussiste tuttora per il bestiame comunitario il pericolo rappresentato da tali virus; che è pertanto opportuno continuare ad aiutare i paesi terzi interessati ad applicare le misure atte ad impedire la propagazione di tali virus, in particolare mediante la creazione, in tali regioni, di zone cuscinetto,

La Commissione è incaricata del controllo dell'impiego del contributo previsto all'articolo 1. Essa riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

O. MØLLER

<sup>(1)</sup> GU n. C 264 dell'8. 10. 1982, pag. 7.<sup>(2)</sup> Parere reso il 17 dicembre 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

## L'ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO

Jean-Victor LOUIS

Le Comunità europee non sono semplicemente una sede di dibattiti e di negoziati fra Stati. Dalla loro struttura istituzionale, molto più complessa e originale rispetto a quella delle organizzazioni internazionali classiche, scaturisce un'abbondante legislazione che, nella maggior parte dei casi, può essere invocata direttamente dinanzi ai giudici nazionali. La Corte di giustizia delle tre Comunità vede accrescersi di anno in anno la mole del proprio lavoro onde fornire alle giurisdizioni degli Stati membri i chiarimenti necessari all'interpretazione del diritto comunitario e compone le controversie fra istituzioni e privati o fra istituzioni e Stati membri. Le Comunità costituiscono insomma un ordinamento giuridico unico e fortemente strutturato, la cui penetrazione nella realtà economica e sociale degli Stati membri è ogni giorno maggiore, ma che continua ad essere assai poco nota.

«L'ordinamento giuridico comunitario», del Prof. Jean-Victor Louis dell'Université libre de Bruxelles, pubblicato dalla Commissione delle Comunità europee, consentirà di familiarizzarsi rapidamente con le principali caratteristiche della costruzione comunitaria. Il linguaggio è accessibile anche al profano del diritto, ma la precisione delle informazioni e lo spirito critico fanno di quest'opera uno strumento utile anche ai giuristi.

Jean-Victor Louis — Nato il 1° gennaio 1938 — «Agrégé» di diritto delle genti all'Università di Bruxelles (ULB) nel 1969 — Professore ordinario di diritto comunitario all'ULB — Già direttore e direttore per la ricerca dell'Istituto di studi europei (ULB) — Direttore dei «Cahiers de droit européen» — Consigliere presso il servizio giuridico della Banque Nationale de Belgique — Autore de «Les règlements de la Communauté économique européenne» e coautore, sotto la direzione di Jacques Mégret, di «Le droit de la Communauté économique européenne» (in corso di pubblicazione).

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco.

ISBN 92-825-1055-7

N. di catalogo: CB-28-79-407-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 3,70; BFR 150; LIT 4 000.

Distribuito in Italia da Edizioni Calderini, Bologna, 31, Emilia Levante.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
Boîte postale 1003, L-2985 Luxembourg

